

Opuscolo n. 23

Sport

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nel presente opuscolo è stato introdotto un complemento dedicato ai vizi di forma nella fatturazione, all'interno del capitolo relativo alla deduzione dell'imposta precedente; inoltre, la questione dedicata all'organizzazione di vendita di biglietti d'entrata completa il capitolo relativo ai biglietti d'entrata. D'altra parte, le spiegazioni del promemoria n. 20 "Singole questioni nel settore dello sport", valevole dal 1° gennaio 2001, sono state integrate nell'opuscolo, ma senza essere ombreggiate in grigio.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
€	Euro
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
ORC	Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (RS 221.411)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

1.	In generale.	9
1.1	Scopo dell'opuscolo.	9
1.2	Il sistema dell'IVA.	9
2.	Assoggettamento.	9
2.1	Principio.	9
2.2	Eccezioni.	9
2.3	Cifra d'affari determinante.	10
2.4	Inizio dell'assoggettamento.	10
2.5	Assoggettamento di comitati d'organizzazione e altri raggruppamenti.	10
2.6	Imposizione di gruppo per le associazioni e federazioni sportive, ecc.	11
2.7	Assoggettamento in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.	12
2.8	Prestazioni di servizi effettuate da squadre o sportivi esteri.	12
2.9	Annuncio dell'assoggettamento.	12
2.10	Opzione per l'assoggettamento.	13
3.	Oggetto dell'imposta.	13
4.	Aliquote d'imposta.	14
4.1	Aliquota ridotta.	14
4.2	Aliquota speciale per le prestazioni di alloggio.	14
4.3	Aliquota normale.	14
5.	Rendiconto IVA.	14
6.	Calcolo e trasferimento dell'IVA.	15
6.1	Controprestazione.	15
6.2	Fatturazione e trasferimento dell'IVA.	15
7.	Contabilità e obbligo di conservare i documenti.	16
7.1	Tenuta della contabilità.	16
7.2	Principi contabili.	17
7.3	Contabilizzazione delle compensazioni di prestazioni.	17
7.4	Obbligo di conservare libri contabili e giustificativi.	18
8.	Metodi di rendiconto semplificati.	18
8.1	In generale.	18
8.2	Aliquote forfettarie.	20
8.3	Aliquote saldo.	20
8.4	Aliquote.	20
9.	Deduzione dell'imposta precedente.	21
9.1	Principi.	21
9.2	Lacune formali nella fattura.	21
9.3	Esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente.	22
9.4	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione.	22
9.5	Procedure e metodi per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente.	23
9.5.1	Metodo effettivo.	23
9.5.1.1	Principi.	23
9.5.1.2	Procedura.	23

9.5.2	Variante forfettaria 1: Attribuzione parziale dell'imposta precedente	24
9.5.2.1	Principi	24
9.5.2.2	Procedura	24
9.5.3	Variante forfettaria 2: chiave di riparto in base alla cifra d'affari	25
9.5.3.1	Principio	25
9.5.3.2	Procedura	25
9.5.4	Variante forfettaria 3: unità della prestazione	27
9.5.4.1	Principio	27
9.5.4.2	Procedura	28
9.5.5	Altre procedure	28
9.5.5.1	Procedura semplificata per il calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente	29
9.6	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente sugli investimenti	29
9.7	Modifiche d'utilizzazione	30
9.7.1	Imposizione del consumo proprio	30
9.7.2	Sgravio fiscale successivo	30
10.	Consumo proprio	31
10.1	Fattispecie di prelievi	31
10.2	Lavori su costruzioni	31
10.3	Lavori di portineria e da custode	31
11.	Opzione (imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA nell'ambito dello sport)	33
11.1	Principio	33
11.1.1	Diritto d'opzione	33
11.1.2	Condizioni per l'opzione	34
11.1.3	Conseguenze dell'opzione	35
11.2	Operazioni escluse dall'IVA imponibili all'aliquota ridotta in caso di opzione	35
11.3	Operazioni escluse dall'IVA imponibili all'aliquota normale in caso di opzione	36
11.4	Esempi	36
12.	Entrate relative all'organizzazione di manifestazioni e competizioni nonché a prestazioni pubblicitarie diverse	38
12.1	Tasse d'iscrizione e di partecipazione a una manifestazione sportiva	38
12.2	Biglietti d'ingresso	40
12.2.1	Biglietti d'ingresso a una manifestazione sportiva	40
12.2.2	Biglietti d'ingresso a una manifestazione culturale	42
12.2.3	Organizzazioni di prevendita dei biglietti d'ingresso	43
12.3	Diritti d'organizzazione versati a federazioni	44
12.4	Diritti di trasmissione o di diffusione	44
12.5	Diritti per lo sfruttamento commerciale di manifestazioni e competizioni	45
12.6	Inserzioni pubblicitarie e vendita di spazi pubblicitari	45
12.7	Pubblicità in stadi e palazzi dello sport	46
12.8	Pubblicità sugli equipaggiamenti e sul materiale da sport	46
12.9	Sponsorizzazione	46
12.9.1	Compensazione di prestazioni	46
12.9.2	Combinazioni di prestazioni	47

12.10	Contratti di sponsorizzazione e diritti d'immagine	49
12.11	Forniture di beni e merchandising	49
13.	Prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero	50
13.1	Ristoranti, bar	50
13.2	Stand per la vendita di generi alimentari	50
13.3	Alloggio	51
13.4	Prestazioni della ristorazione effettuate nel quadro di una prestazione di formazione esclusa dall'IVA	52
13.5	Vitto e alloggio del personale	52
13.5.1	Vitto del personale	52
13.6	Prestazioni effettuate a titolo gratuito a ospiti ufficiali	53
14.	Diritti e prestazioni di servizi relativi agli sportivi	53
14.1	Trasferimenti, riscatti di contratti e prestiti di sportivi	53
14.2	Mediazione di sportivi	54
14.3	Rimunerazione di sportivi e di gruppi sportivi	55
14.3.1	Luogo della prestazione di servizi	55
14.3.1.1	Prestazioni di servizi sportive	55
14.3.1.2	Prestazioni di servizi nel settore pubblicitario e cessione di diritti	56
14.3.2	Sportivi e gruppi sportivi domiciliati sul territorio svizzero	56
14.3.3	Sportivi e gruppi sportivi domiciliati all'estero	56
14.3.4	Disposizioni comuni per sportivi e gruppi sportivi domiciliati sul territorio svizzero o all'estero	57
14.3.4.1	Fatturazione	57
14.3.4.2	Stipendi	57
14.3.5	Esempi	57
15.	Operazioni relative ai membri e all'attività delle associazioni	60
15.1	Contributi dei membri	60
15.2	Funzionari nel settore dello sport e attività analoghe	61
15.3	Licenze di sportivi, allenatori e arbitri	61
15.4	Doni, contributi sostenitori, legati	61
15.5	Giustizia sportiva delle federazioni e multe	62
15.6	Vendite di beneficenza e mercatini dell'usato	63
16.	Sussidi e altri contributi	64
16.1	Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici	64
16.2	Contributi della Swisslos, della Lotteria Romanda e dello Sport-Toto	65
16.3	Garanzie a copertura del deficit	65
16.4	Contributi (prestazioni valutabili in denaro o liberalità in natura) versati a o da organizzazioni d'utilità pubblica	65
17.	Immobili e impianti sportivi	66
17.1	Locazione e affitto di immobili	66
17.2	Impianti sportivi	67
17.2.1	Locazione di impianti sportivi	68
17.2.2	Locazione di superfici espositive in impianti sportivi	68
17.2.3	Ingresso agli impianti sportivi	69
17.2.4	Opzione per l'imposizione della locazione di impianti sportivi	69
18.	Altre operazioni nell'ambito dello sport	71

18.1	Noleggio di materiale sportivo	71
18.2	Pratica accompagnata dello sport, animazione e campi di allenamento	71
18.3	Formazione e insegnamento	72
18.4	Prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù	74
18.5	Distributori automatici	74
18.6	Giochi d'abilità	74
18.7	Giochi d'azzardo	74
18.8	Operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali	75
18.9	Assicurazioni	75
18.9.1	Premi assicurativi	75
18.9.2	Indennità versate dalle assicurazioni	76
18.10	Cure mediche	76
18.11	Spese d'automobile	77

Valevole fino al
31 dicembre 2009

1. In generale

1.1 Scopo dell'opuscolo

Tramite informazioni il più possibile complete e vicine alla pratica, la presente pubblicazione affronta la tematica dell'applicazione dell'IVA nell'ambito dello sport. Essa è destinata in particolare alle federazioni, associazioni e società sportive, agli organizzatori di manifestazioni sportive e culturali, ai gestori di impianti sportivi, ai gruppi sportivi e agli sportivi professionisti, così come ai loro rappresentanti (agenti).

1.2 Il sistema dell'IVA

L'IVA è una cosiddetta imposta sul consumo che colpisce il consumo sul territorio svizzero. In linea di massima soggiacciono all'IVA e legittimano la deduzione dell'imposta precedente tutte le forniture di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero (art. 6 e 7 LIVA). Di regola queste prestazioni sono imponibili all'aliquota normale. Una parte di esse è tuttavia imponibile all'aliquota ridotta oppure all'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero (☞ cifra 4).

All'articolo 18 LIVA sono enumerate in modo esaustivo le operazioni escluse dall'IVA. Tali operazioni non vanno prese in considerazione per determinare l'assoggettamento e non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

2. Assoggettamento

I principi di base concernenti l'assoggettamento sono enunciati agli articoli 21-32 LIVA.

☞ Per ulteriori informazioni vedi opuscolo speciale "Assoggettamento all'IVA".

2.1 Principio

È assoggettato all'IVA chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 75 000 franchi annui.

La forma giuridica (p. es. associazione, società anonima, società semplice, persona fisica [sportivo]) non riveste alcuna importanza per la determinazione dell'assoggettamento.

2.2 Eccezioni

Non sono assoggettate all'IVA le imprese la cui cifra d'affari annua non supera 250 000 franchi, a condizione che il saldo d'imposta dopo deduzione dell'imposta precedente non superi regolarmente 4000 franchi annui.

Non sono inoltre assoggettate all'IVA le **associazioni sportive** che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico (compresi i comitati

d'organizzazione; ☞ cifra 2.5) la cui cifra d'affari annua, realizzata da operazioni imponibili, non supera 150 000 franchi.

Affinché il **limite di 150 000 franchi di cifra d'affari** sia applicabile a un'associazione sportiva le seguenti condizioni devono essere cumulativamente adempite:

1. Si tratta di una persona giuridica nella forma giuridica di associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. CC. Non sono pertanto implicate le società anonime, le società cooperative, ecc.
2. Le persone che dirigono e gestiscono l'associazione (dirigenti, amministratori, comitati d'organizzazione) non agiscono in qualità di impiegati dell'associazione né sono remunerate per la loro attività. Non vale remunerazione il compenso delle spese sostenute per far fronte ai compiti dell'associazione.
3. Non sono perseguiti sistematicamente scopi di lucro. L'utile eventualmente realizzato con un'attività dev'essere destinato a finanziare le altre attività dell'associazione. Gli statuti non possono prevedere alcuna ripartizione dell'utile tra i membri dell'associazione.

2.3 **Cifra d'affari determinante**

La cifra d'affari determinante per l'assoggettamento comprende tutte le entrate conseguite con operazioni che soggiacciono all'IVA conformemente all'articolo 5 LIVA; occorre tener conto anche delle entrate conseguite con operazioni esenti dall'IVA in base all'articolo 19 LIVA.

Le cifre d'affari escluse dall'IVA in base all'articolo 18 LIVA, i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici (art. 33 cpv. 6 lett. b LIVA), così come gli importi versati da parte di terzi senza una prestazione in contropartita (p. es. doni o legati effettivi) non fanno parte della cifra d'affari determinante.

2.4 **Inizio dell'assoggettamento**

In linea di massima, l'assoggettamento inizia a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata raggiunta la cifra d'affari determinante. Se l'attività che fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno civile, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.

Se l'attività determinante per l'assoggettamento comincia oppure si estende con la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d'attività, l'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività o con l'estensione dell'impresa se è presumibile che nei dodici mesi successivi la cifra d'affari determinante per l'assoggettamento sia superata.

2.5 **Assoggettamento di comitati d'organizzazione e altri raggruppamenti**

Di regola, l'organizzazione di una manifestazione è affidata a un'entità giuridica autonoma e indipendente con un proprio budget, costituita unicamente per la

manifestazione. Si tratta ad esempio di una società semplice (art. 530 CO) costituita sotto forma di un comitato d'organizzazione composto di membri del comitato di direzione di differenti associazioni partecipanti alla manifestazione.

L'assoggettamento di una simile entità giuridica autonoma e indipendente va esaminato a sé, ossia unicamente sulla base delle operazioni che realizza nel corso della manifestazione.

Se le condizioni per l'assoggettamento sono adempite (☞ cifre 2.1-2.4), la società semplice deve dichiarare all'AFC tutte le sue cifre d'affari che soggiacciono all'IVA. Soggiacciono parimenti all'IVA le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate al comitato d'organizzazione dalle singole associazioni. Per contro, l'attività a titolo onorifico di certi membri delle associazioni e le entrate conseguite con un'eventuale ripartizione dell'utile non fanno parte della cifra d'affari imponibile, nella misura in cui l'utile è ripartito per mezzo di una chiave di riparto fissata prima dell'inizio della manifestazione e applicabile anche all'eventuale copertura della perdita.

Gli organizzatori di manifestazioni di ogni genere (p. es. feste di ginnastica e di lotta, feste di giubileo, campionati regionali, cantonali, nazionali, internazionali, tornei e meeting diversi) non ancora contribuenti vengono assoggettati all'IVA se nel corso della manifestazione le relative condizioni per l'assoggettamento sono adempite (☞ cifre 2.1-2.4).

Da notare che ai fini dell'assoggettamento di tali manifestazioni, è determinante la cifra d'affari totale conseguita. Le cifre d'affari imponibili possono essere realizzate dall'organizzatore già molto prima della manifestazione stessa.

☞ Promemoria "Manifestazioni culturali, sportive e festive".

Esempio

Un comitato specialmente costituito organizza una manifestazione che ha luogo dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007. La cifra d'affari determinante per l'assoggettamento è costituita dalla totalità delle entrate imponibili della manifestazione.

2.6

Imposizione di gruppo per le associazioni e federazioni sportive, ecc.

Le persone giuridiche, le società di persone e le persone fisiche che hanno la loro sede o uno stabilimento d'impresa sul territorio della Confederazione e sono strettamente vincolate tra loro, possono, su richiesta, essere trattate insieme come un singolo contribuente (imposizione di gruppo).

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi promemoria "Imposizione di gruppo".

2.7 Assoggettamento in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

È inoltre assoggettato all'IVA chi ottiene prestazioni di servizi effettuate sul territorio svizzero per oltre 10 000 franchi per anno civile da imprese non contribuenti sul territorio svizzero con sede all'estero. Ciò vale in particolare in caso di ottenimento di prestazioni di servizi per le quali vale il principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA) oppure per le prestazioni, per le quali vale il principio del luogo del prestatore (art. 14 cpv. 1 LIVA) e che il destinatario impiega o utilizza sul territorio svizzero.

Se l'acquirente non è già contribuente in base all'articolo 21 capoverso 1 LIVA (☞ cifra 2.1), l'assoggettamento si limita a tali ottenimenti (☞ nm. 522). Se è già contribuente, l'acquirente deve dichiarare ogni ottenimento di prestazioni di servizi a prescindere dall'importo. Se questi ottenimenti ammontano a meno di 10 000 franchi per anno civile, egli può dedurre nel contempo a titolo d'imposta precedente l'imposta dichiarata, indipendentemente dal fatto che le prestazioni di servizi in questione siano destinate a fini imponibili o esclusi dall'IVA. Se il totale delle prestazioni di servizi ottenute durante un anno civile supera 10 000 franchi, la deduzione dell'imposta precedente è possibile soltanto se questi ottenimenti sono destinati a operazioni imponibili (☞ nm. 516 e 517).

Esempi

- le indennità di trasferimenti, i riscatti di contratti e i prestiti di sportivi;
- le spese relative alla pubblicità, agli annunci, ai diritti immateriali;
- le prestazioni d'analisi del sangue o delle urine effettuate dai laboratori specializzati nell'ambito della lotta contro il doping.

☞ Per informazioni in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie vedi cifra 8.

2.8 Prestazioni di servizi effettuate da squadre o sportivi esteri

Le squadre o gli sportivi con sede all'estero che effettuano, a titolo oneroso, prestazioni sportive sul territorio svizzero in occasione di competizioni (p. es. tornei di calcio e di tennis, meeting di atletica, corse ciclistiche, incontri di pugilato) hanno l'obbligo di annunciarsi all'AFC se le condizioni per l'assoggettamento menzionate alle cifre 2.1-2.4 sono adempite.

2.9 Annuncio dell'assoggettamento

Ogni persona fisica, impresa o istituzione attiva a titolo indipendente verifica individualmente se adempie i presupposti per l'assoggettamento all'IVA e, in caso affermativo, si annuncia spontaneamente per scritto all'AFC entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento.

Un acquirente di prestazioni di servizi effettuate da un'impresa con sede all'estero secondo la cifra 2.7 che non è già contribuente deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC al più tardi entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile nel

corso del quale ha ottenuto tali prestazioni. L'assoggettamento si limita, in tal caso, a tali ottenimenti.

2.10 **Opzione per l'assoggettamento**

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, l'AFC può autorizzare, su richiesta scritta e a determinate condizioni, l'assoggettamento volontario (☞ nm. 683 segg.).

Hanno diritto all'assoggettamento volontario segnatamente le imprese che hanno iniziato un'attività volta a realizzare regolarmente, al più tardi nei successivi cinque anni e sul territorio svizzero, una cifra d'affari annua imponibile di oltre 250 000 franchi. L'assoggettamento comincia con l'inizio dell'attività.

☞ Per ulteriori informazioni riguardo all'opzione vedi cifre 11 e 17.2.4.

3. **Oggetto dell'imposta**

In base all'articolo 5 LIVA soggiacciono all'IVA le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'IVA in virtù dell'articolo 18 LIVA:

- a. le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- b. le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- c. il consumo proprio sul territorio svizzero;
- d. l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

Nell'ambito dello sport soggiacciono all'IVA in particolare i ricavi realizzati con:

- la pubblicità;
- la cessione di diritti televisivi e altri diritti di trasmissione;
- il trasferimento di giocatori, il riscatto di contratti e il prestito di sportivi;
- la concessione di diritti d'organizzazione o di diritti di calendario di una manifestazione sportiva da parte di associazioni mantello;¹
- la locazione di articoli sportivi;
- le prestazioni sportive;
- le prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione;
- la vendita di articoli sportivi e di altri beni (articoli per tifosi, souvenir, stampati ecc.).

Sono per contro esclusi dall'IVA i ricavi realizzati con:

- l'insegnamento dello sport;
- i contributi stabiliti in conformità degli statuti versati dai membri di associazioni sportive senza scopo lucrativo;

1 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

- la vendita di biglietti d'ingresso a manifestazioni sportive e culturali;
- le tasse d'iscrizione richieste ai partecipanti di manifestazioni sportive e le prestazioni annesse;
- la locazione e l'affitto di immobili;
- la locazione e l'affitto di impianti sportivi.

☞ Per indicazioni dettagliate concernenti il trattamento fiscale delle summenzionate operazioni vedi cifre 12 segg.

4. Aliquote d'imposta

4.1 Aliquota ridotta

Sono imponibili all'aliquota ridotta in virtù dell'articolo 36 capoverso 1 LIVA in particolare:

- le forniture e il consumo proprio di prodotti commestibili e bevande (eccettuate le bevande alcoliche), a condizione che questi non siano offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione (☞ cifra 13);
- le forniture e il consumo proprio di giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario (☞ cifra 12.11);
- le operazioni escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 numeri 14-16 LIVA, a condizione che si sia optato per la loro imposizione (☞ cifra 11).

4.2 Aliquota speciale per le prestazioni di alloggio

Le prestazioni nel settore alberghiero sono imponibili all'aliquota speciale (art. 36 cpv. 2 LIVA). Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con la prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente (☞ cifra 13.3).

4.3 Aliquota normale

L'aliquota normale è applicabile a tutte le altre operazioni imponibili che non sono enumerate all'articolo 36 capoversi 1 e 2 LIVA.

5. Rendiconto IVA

Ogni trimestre il contribuente deve inoltrare all'AFC un rendiconto dettagliato delle cifre d'affari realizzate e dell'imposta precedente deducibile. Anche i contribuenti autorizzati a conteggiare l'imposta con il metodo delle aliquote forfettarie (☞ cifra 8.2) devono inoltrare il rendiconto trimestralmente. Per contro, i contribuenti autorizzati a conteggiare l'imposta con il metodo delle aliquote saldo (☞ cifra 8.3) devono inoltrare il rendiconto semestralmente.

Di regola, il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute, ossia per il periodo in cui le fatture sono state emesse. Su richiesta e a condizione che le operazioni siano contabilizzate secondo il movimento finanziario, il contribuente ha la possibilità di allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, ossia per il periodo in cui le fatture sono state incassate.

Le cifre d'affari dichiarate e gli importi d'imposta precedente dedotti devono in ogni momento poter essere comprovati dettagliatamente. I documenti concernenti la determinazione della cifra d'affari e dell'imposta precedente devono essere conservati con la copia del rendiconto IVA fino allo scadere del termine di prescrizione (art. 49, 50 e 58 cpv. 2 LIVA).

Le cifre d'affari dichiarate e gli importi d'imposta precedente dedotti devono essere riconciliati periodicamente (almeno una volta all'anno) con la contabilità. Eventuali differenze devono essere rettificate nel rendiconto seguente o comunicate tramite un rendiconto di correzione all'AFC. I moduli del rendiconto di correzione sono disponibili sul sito internet dell'AFC.

6. Calcolo e trasferimento dell'IVA

6.1 Controprestazione

L'IVA è calcolata sulla controprestazione. Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura di beni o della prestazione di servizi. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi (porti, tasse di rimborso, ecc.), anche se sono fatturati separatamente. Va imposta la controprestazione totale anche se all'acquisto del bene non si era potuto far valere il diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente (☞ nm. 206 segg.).

In caso di forniture di beni o di prestazioni di servizi a una persona prossima (☞ nm. 429 segg.), la controprestazione corrisponde al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (prezzo di mercato).

6.2 Fatturazione e trasferimento dell'IVA

Se il destinatario è contribuente, il prestatore contribuente è tenuto a rilasciargli, su richiesta, una fattura dettagliata che deve contenere almeno le indicazioni seguenti (☞ nm. 759-764):

- a) il nome e l'indirizzo del prestatore di servizi con i quali è iscritto nel registro dei contribuenti IVA o che è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali, così come il N.IVA;

Per quanto riguarda l'indirizzo che il prestatore è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali è determinante unicamente l'indicazione della località. La strada, il numero civico, il numero di avviamento postale, ecc. sono irrilevanti. Sono ammessi anche gli indirizzi di caselle postali in territorio svizzero, così come gli indirizzi di filiali, succursali, ecc., indipendentemente che tali indirizzi siano o no iscritti nel registro di commercio o nel registro dei contribuenti IVA;²

² Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

- b) il nome e l'indirizzo del destinatario della prestazione, con i quali è abilitato a presentarsi nelle transazioni commerciali secondo il CO e l'ORC³;

Per le ricevute di cassa, gli scontrini delle casse registratrici e dei distributori automatici fino a 400 franchi (incl. IVA) per giustificativo è possibile rinunciare all'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario della prestazione⁴;

- c) la data o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- d) il genere, l'oggetto e l'entità della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- e) la controprestazione per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi;
- f) l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Questo importo deve essere espressamente designato come IVA e munito dell'aliquota d'imposta. Se il prezzo fatturato comprende l'IVA, è sufficiente la designazione "IVA inclusa" con l'indicazione della corrispondente aliquota IVA (p. es. "incl. 7,6 % IVA").

Si considerano fatture non solo le usuali fatture del fornitore di beni o prestatore di servizi, bensì anche gli altri giustificativi quali ad esempio ricevute, scontrini di cassa o note di credito emesse dal destinatario della fornitura di beni o della prestazione di servizi.

In caso di compensazioni di prestazioni è opportuno che le due parti contraenti allestiscano, ognuno per sé, una fattura dettagliata per le prestazioni effettuate.

☞ Per informazioni complementari in merito alla fatturazione e al trasferimento dell'IVA vedi nm. 751 segg.

7. Contabilità e obbligo di conservare i documenti

Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili in modo da consentire di constatare facilmente e in modo attendibile i fatti importanti per determinare l'assoggettamento, per il calcolo dell'IVA sulla cifra d'affari e delle imposte precedenti deducibili.

☞ Per informazioni più dettagliate vedi nm. 878 segg.

7.1 Tenuta della contabilità

Tutte le entrate e uscite devono essere allibrate in ordine cronologico nei libri cassa, posta o banca (o nei rispettivi conti). Gli allibramenti devono essere cor-

³ Le affermazioni fatte alla lettera a in relazione all'indirizzo si applicano per analogia (modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005)

⁴ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

rentemente addizionati e periodicamente saldati. Ogni singola operazione commerciale deve poter essere seguita facilmente e con sicurezza, partendo dai giustificativi attraverso i libri ausiliari e il libro mastro fino al rendiconto IVA risp. alla chiusura annuale e viceversa.

Per le cifre d'affari è consigliata la registrazione separata in funzione delle aliquote d'imposta (su conti ricavi separati oppure tramite codici separati).

7.2 Principi contabili

La contabilità va allestita conformemente ai principi di un regolare rendiconto (art. 957 segg. CO), ossia senza compensazione di attivi e passivi nonché di costi e ricavi.

Esempio

In occasione di una festa organizzata da un'associazione una persona è responsabile dello svolgimento delle festività nel tendone. Il rendiconto che questa persona consegna al cassiere del club si presenta come segue:

<i>Ricavi della ristorazione</i>	<i>fr.</i>	<i>100'000</i>
<i>Acquisto di bevande (senza alcolici) e alimentari</i>	<i>- fr.</i>	<i>20'000</i>
<i>Acquisto di birra e vino</i>	<i>- fr.</i>	<i>20'000</i>
<i>Locazione del tendone e delle stoviglie</i>	<i>- fr.</i>	<i>10'000</i>
<i>Spese generali</i>	<i>- fr.</i>	<i>5'000</i>
<i>Utile realizzato</i>	<i>fr.</i>	<i>45'000</i>

Nella contabilità dell'associazione occorre registrare nei conti dei ricavi la totalità delle entrate conseguite in occasione della festa (fr. 100 000), e nei conti dei costi gli acquisti e le spese generali per la festa per un totale di fr. 55 000.

7.3 Contabilizzazione delle compensazioni di prestazioni

La controprestazione del destinatario della prestazione non consiste sempre in un versamento in denaro. Si considerano pertanto controprestazione anche le prestazioni valutabili in denaro, quali p. es. la consegna di beni in pagamento o la compensazione di un importo dovuto con un credito. Se le forniture o prestazioni di servizi sono compensate con prestazioni in contropartita (forniture/prestazioni di servizi), i due contraenti devono contabilizzare e imporre il valore totale delle loro rispettive prestazioni.

Per ottenere un corretto trattamento fiscale occorre allestire giustificativi separati per la prestazione e la prestazione in contropartita (p. es. fatturazione reciproca). Purché siano adempiute le condizioni (☞ cifra 6.2), entrambi i contraenti possono dedurre a titolo d'imposta precedente l'IVA gravante sulla prestazione in contropartita (☞ cifra 9).



Se si conteggia in un'unica fattura sia la prestazione effettuata, sia la prestazione in contropartita, ogni prestazione deve essere indicata col valore complessivo. Se entrambi i contraenti sono contribuenti, dev'essere menzionato il N.IVA di entrambi; l'IVA va indicata sia sulla controprestazione, sia sul valore di compensazione (☞ nm. 789).

Esempio

Una ditta di orologeria consegna a un club un orologio di un valore di fr. 3000 (prezzo di vendita) quale primo premio della tombola in occasione del giubileo del club. Al posto di un versamento in denaro, la ditta di orologeria ottiene il diritto di inserire un annuncio su una pagina intera del bollettino d'informazione del club (valore al prezzo di vendita pure di fr. 3000).

Il club contabilizza dunque fr. 3000 sotto la voce "Ricavi pubblicitari", imponendo tale importo all'aliquota normale. Contabilizza inoltre una spesa sotto la voce "Tombola" di fr. 3000. Dato che l'orologio è utilizzato per un'attività esclusa dall'IVA (☞ nm. 677), non è autorizzata alcuna deduzione dell'imposta precedente in relazione a questa spesa, neppure se il club riceve dalla ditta di orologeria un documento conforme.

7.4 Obbligo di conservare libri contabili e giustificativi

I libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari ed altre registrazioni vanno conservati per dieci anni.

Se allo scadere di tale termine il credito fiscale a cui si riferisce la documentazione non è ancora prescritto, l'obbligo di conservare i documenti si protrae sino al compimento della prescrizione.

☞ Per ulteriori informazioni in merito all'obbligo di conservare i documenti vedi nm. 943 segg.

8. Metodi di rendiconto semplificati

8.1 In generale

La determinazione dell'imposta precedente deducibile da parte dei contribuenti che realizzano sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall'IVA e/o ricevono sussidi o altre controprestazioni che non soggiacciono all'IVA può essere molto dispendiosa e anche molto complessa, viste le molteplici e differenti situazioni immaginabili. Ciò concerne parecchi contribuenti attivi nell'ambito dello sport.

Per questo motivo, l'AFC autorizza, oltre alle collettività pubbliche contribuenti, anche alle associazioni che non perseguono uno scopo lucrativo come pure agli organizzatori di manifestazioni che non si ripetono periodicamente il conteggio dell'IVA con il metodo dell'**aliquota forfettaria** (☞ cifra 8.2).

Gli altri soggetti giuridici (ditte individuali, società semplici, società anonime ecc.) hanno la possibilità di conteggiare l'IVA con il metodo dell'**aliquota saldo**, a condizione che le condizioni enumerate alla cifra 8.3 siano adempite.

Le aliquote forfettarie e le aliquote saldo non sono aliquote d'imposta che devono figurare sulle fatture ma sono strumenti che consentono di calcolare l'IVA dovuta. Con l'applicazione delle aliquote forfettarie o delle aliquote saldo non è più necessario determinare, tramite i libri contabili, l'imposta precedente gravante le spese né calcolare la riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito all'ottenimento di sussidi e contributi o alla realizzazione di cifre d'affari escluse dall'IVA ecc.

Dato che applica il metodo dell'aliquota forfettaria o dell'aliquota saldo e non ha alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente, il contribuente deve dichiarare e imporre all'aliquota normale le prestazioni di servizi ottenute da imprese con sede all'estero (☞ cifra 2.7) unicamente se esse superano i 10 000 franchi per anno civile, indipendentemente se si riferiscono a un'attività imponibile o esclusa dall'IVA.

Nel rendiconto IVA, le aliquote forfettarie e le aliquote saldo vanno applicate quali moltiplicatori, vale a dire che per il calcolo dell'IVA, il totale complessivo delle cifre d'affari imponibili inclusa l'IVA va dichiarato e moltiplicato con la rispettiva aliquota forfettaria o aliquota saldo.



L'applicazione contemporanea del metodo dell'aliquota forfettaria o dell'aliquota saldo e dell'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA conformemente all'articolo 18 LIVA non è ammessa.

Coloro che sono già assoggettati all'IVA in ragione delle loro altre attività e che organizzano una manifestazione che non si ripete periodicamente devono applicare, per quel che riguarda le cifre d'affari realizzate nel quadro della manifestazione, il medesimo metodo di rendiconto applicato per le altre cifre d'affari (metodo effettivo, metodo dell'aliquota forfettaria o dell'aliquota saldo).

Al contribuente che conteggia l'imposta con una sola aliquota saldo può essere accordata su richiesta una seconda aliquota saldo per l'imposizione delle cifre d'affari realizzate nel quadro della manifestazione. I contribuenti che applicano il metodo dell'aliquota forfettaria possono per contro applicare un numero illimitato di aliquote.

☞ Per ulteriori informazioni a riguardo dell'organizzazione di manifestazioni che non si ripetono periodicamente vedi promemoria "Manifestazioni culturali, sportive e festive".

8.2 Aliquote forfettarie

Le aliquote forfettarie possono essere applicate in particolare dai servizi autonomi delle collettività pubbliche, ma anche da contribuenti che non sono collettività pubbliche, quali ad esempio:

- associazioni ai sensi degli articoli 60-79 segg. CC;
- **fondazioni ai sensi degli articoli 80-89bis CC;⁵**
- entità organizzatrici costituite unicamente per una manifestazione sportiva o culturale che non si ripete periodicamente (la forma giuridica non riveste alcuna importanza);
- gestori di impianti sportivi e di centri culturali sussidiati da collettività pubbliche.

Contrariamente al metodo dell'aliquota saldo, per l'applicazione delle aliquote forfettarie non è fissato né un limite di cifra d'affari né un limite di debito fiscale.

☞ Informazioni complementari sono contenute nell'opuscolo "Collettività pubbliche".

8.3 Aliquote saldo

I contribuenti che non adempiono le condizioni citate alla cifra 8.2 per conteggiare l'IVA con le aliquote forfettarie possono applicare il metodo dell'aliquota saldo. In proposito devono essere adempite le condizioni seguenti:

- la cifra d'affari annua non deve superare i 3 milioni di franchi, e
- il debito fiscale non deve superare i 60 000 franchi.

Il metodo dell'aliquota saldo può essere applicato in particolare da sportivi individuali, società semplici e società anonime. I rendiconti IVA sono allestiti semestralmente.

☞ Informazioni complementari sono contenute nell'opuscolo "Aliquote saldo".

8.4 Aliquote

Le aliquote utilizzate in caso di applicazione dei metodi dell'aliquota forfettaria e dell'aliquota saldo sono in linea di massima le stesse.

☞ La lista dettagliata delle aliquote è contenuta nell'opuscolo "Aliquote saldo".

I contribuenti le cui attività non sono menzionate nel precitato opuscolo e che desiderano conteggiare l'imposta con il metodo dell'aliquota forfettaria o dell'aliquota saldo sono invitati a mettersi in contatto con l'AFC.

Esempi di aliquote applicabili con il metodo dell'aliquota forfettaria o dell'aliquota saldo:

– bazar (mero commercio)	2,3 %
– prestazioni della ristorazione	5,2 %
– alloggio (pernottamento con prima colazione)	2,3 %
– pubblicità	6,0 %



Un contribuente è autorizzato ad applicare parallelamente più aliquote forfettarie. Per quel che concerne le aliquote saldo il limite è fissato a due aliquote al massimo.

9. Deduzione dell'imposta precedente

9.1 Principi

Il contribuente può, nel suo rendiconto IVA, dedurre l'imposta precedente addebitatagli dal prestatore o dall'AFD all'atto dell'importazione e l'imposta che ha dichiarato egli stesso per l'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, purché:

- egli utilizzi le relative forniture e prestazioni di servizi per uno scopo aziendale imponibile e
- le fatture dei fornitori o dei prestatori di servizi soddisfino le esigenze (☞ cifra 6.2);
- il contribuente sia in possesso delle decisioni d'imposizione dell'AFD.

L'esenzione fiscale per esportazione di beni e l'esenzione fiscale di prestazioni di servizi non pregiudica il diritto alla deduzione dell'imposta precedente; ciò vale anche per la consegna a titolo gratuito di beni verso l'estero e per le attività all'estero che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero (p. es. forniture all'estero).

Se allestisce il suo rendiconto secondo le controprestazioni convenute, il contribuente può dedurre l'imposta precedente nel trimestre in cui ha ricevuto la fattura dal suo prestatore oppure l'originale della decisione d'imposizione dell'AFD.

Se, su richiesta, ha ottenuto l'autorizzazione di allestire il suo rendiconto IVA secondo le controprestazioni ricevute, il contribuente può dedurre l'imposta soltanto nel trimestre in cui ha pagato la fattura al suo prestatore o ha versato l'IVA sull'importazione.

9.2 Lacune formali nella fattura

Se la fattura o un altro giustificativo che ne fa le veci non adempie le esigenze formali (☞ cifra 6.2), la deduzione dell'imposta precedente non è autorizzata. Si raccomanda di ritornare i documenti lacunosi al prestatore per la correzione **prima del pagamento**. Una fattura non può più essere corretta a pagamento avvenuto.

L'AFC ammette tuttavia che una fattura incompleta sia corretta a posteriori mediante il modulo n. 1550 (disponibile sul sito internet dell'AFC), ma unicamente per le seguenti lacune:

- nella fattura manca il N.IVA del prestatore;
- la fattura non è completa di data o periodo, genere, oggetto ed entità della fornitura o prestazione di servizi;
- nella fattura manca l'aliquota d'imposta.



La correzione non è invece possibile quando nella fattura non è riconoscibile l'identità del prestatore e/o del destinatario della prestazione (☞ eccezione: vedi cifra 6.2 lett. b) concernente le ricevute di cassa, gli scontrini di casse registratrici o di distributori automatici).

9.3 Esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Il contribuente non è autorizzato a dedurre l'imposta precedente se utilizza i beni o le prestazioni di servizi:

- per il suo uso privato o l'uso privato dei suoi familiari o del personale;⁶
- per un'attività aziendale esclusa dall'IVA (e per la cui imposizione non si è optato o non si può optare);
- per l'elargizione a titolo gratuito (fanno eccezione i regali fino a 300 franchi per destinatario e per anno). Non danno neppure diritto alla deduzione dell'imposta precedente le entrate che non soggiacciono all'IVA (p. es. sussidi e doni).

Sono totalmente esclusi dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente gli ammontari d'imposta gravanti le spese non giustificate dall'uso commerciale. È parimenti escluso dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente il 50 % degli ammontari d'imposta concernenti spese di vitto e bevande di carattere aziendale.

9.4 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione

Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (operazioni imponibili), sia per altri scopi (p. es. operazioni escluse dall'IVA, scopi privati oppure attività finanziate con sussidi o doni), la deduzione dell'imposta precedente va ridotta proporzionalmente all'utilizzazione.

Esempio

Il gerente di una piscina, contribuente, incassa biglietti d'ingresso per l'utilizzazione delle sue installazioni (= cessione imponibile del diritto di utilizzare le in-

⁶ Per determinate elargizioni gratuite e vantaggi al personale valgono disposizioni particolari: per ulteriori informazioni vedi opuscolo "Consumo proprio"

stallazioni; 90 % dell'utilizzazione). Egli dà in locazione anche delle corsie della sua piscina olimpionica ad uso esclusivo di una società di nuoto (= locazione esclusa dall'IVA; 10 % dell'utilizzazione). L'imposta precedente gravante le spese può essere dedotta unicamente in ragione del 90 % (quota corrispondente alla cessione del diritto di utilizzare le installazioni).

☞ Opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

9.5 Procedure e metodi per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente

Il metodo scelto deve essere applicato per almeno un anno intero prima che il contribuente possa passare a un altro metodo oggettivo per determinare la riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

9.5.1 Metodo effettivo

9.5.1.1 Principi

In caso di determinazione dell'imposta precedente con il metodo effettivo vanno osservati i seguenti principi:

L'imposta precedente sui costi complessivi (materiale, prestazioni di servizi, altri costi d'esercizio) nonché sugli investimenti,

- attribuibili direttamente alle operazioni **imponibili**, può essere dedotta interamente (vaso A);
- attribuibili direttamente alle operazioni che **non soggiacciono** all'IVA, non può di principio essere dedotta (vaso B);
- utilizzati per la realizzazione **sia di operazioni imponibili, sia di operazioni che non soggiacciono all'IVA**, va ridotta in modo oggettivo, vale a dire mediante una chiave di riparto appropriata (vaso C).

9.5.1.2 Procedura

Nei casi di doppia utilizzazione, la deduzione dell'imposta precedente va ridotta proporzionalmente all'utilizzazione. Tutti i costi e gli investimenti vanno attribuiti, in funzione della loro utilizzazione, o alle attività imponibili o alle attività che non soggiacciono all'IVA. Nel limite del possibile, l'attribuzione va effettuata in base a criteri economici oggettivi per ogni singolo bene e ogni singola prestazione di servizi.

Se l'attribuzione diretta dei costi e degli investimenti non è possibile, essa va effettuata mediante chiavi di riparto.

In particolare nel settore dello sport possono verificarsi situazioni particolari che rendono eccessivamente dispendiosa l'attribuzione dei costi e degli investimenti in funzione dell'utilizzazione. Per questo motivo l'AFC consente, a titolo di semplificazione e **a condizione che non ne risultino evidenti vantaggi o svan-**

taggi fiscali per il contribuente, le seguenti possibilità per determinare la riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

9.5.2 Variante forfettaria 1: Attribuzione parziale dell'imposta precedente⁷

9.5.2.1 Principi

In caso di determinazione dell'imposta precedente con la variante forfettaria 1 vanno osservati i seguenti principi:

L'imposta precedente sui costi complessivi (materiale, prestazioni di servizi, altri costi d'esercizio) e sugli investimenti,

- attribuibili direttamente alle operazioni **imponibili**, può essere dedotta interamente (vaso A);
- attribuibili direttamente alle operazioni che **non soggiacciono** all'IVA, non può di principio essere dedotta (vaso B);
- utilizzati per la realizzazione **sia di operazioni imponibili, sia di operazioni che non soggiacciono all'IVA**, va ridotta proporzionalmente alla composizione della cifra d'affari complessiva, vale a dire mediante la chiave di riparto in base alla cifra d'affari (vaso C).

9.5.2.2 Procedura

Imposta precedente direttamente attribuibile

L'imposta precedente sui costi del materiale e delle prestazioni di servizi, sugli investimenti e sugli altri costi d'esercizio, attribuibili direttamente alle **operazioni imponibili** e alle attività (della sfera imponibile) fiscalmente non considerate operazioni (p. es. risarcimento del danno propriamente detto), può essere dedotta interamente. Una riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito all'ottenimento di sussidi e doni rimane comunque riservata (☞ cifra 16).

Per contro, l'imposta precedente sui costi del materiale e delle prestazioni di servizi, sugli investimenti e sugli altri costi d'esercizio, attribuibili direttamente alle **operazioni che non soggiacciono all'IVA e a determinate attività fiscalmente non considerate operazioni** (p. es. ricavi da dividendi), non può essere dedotta.

Imposta precedente non direttamente attribuibile

L'imposta precedente non direttamente attribuibile può essere dedotta soltanto proporzionalmente alla composizione della cifra d'affari complessiva, vale a dire mediante la **chiave di riparto in base alla cifra d'affari**.

⁷ Nuova variante di determinazione forfettaria

Contabilizzazione

È opportuno contabilizzare separatamente secondo il cosiddetto metodo dei tre vasi le singole categorie di imposta precedente, ossia:

- **vaso A**
l'imposta precedente attribuibile direttamente alle operazioni imponibili e quindi interamente deducibile;
- **vaso B**
l'imposta precedente attribuibile direttamente alle operazioni che non soggiacciono all'IVA o alle attività fiscalmente non considerate operazioni e quindi non deducibile;
- **vaso C**
l'imposta precedente non direttamente attribuibile e quindi parzialmente deducibile mediante la chiave di riparto in base alla cifra d'affari.

9.5.3 Variante forfettaria 2: chiave di riparto in base alla cifra d'affari

9.5.3.1 Principio

In caso di determinazione dell'imposta precedente con la variante forfettaria 2 vanno osservati i seguenti principi:

- l'imposta precedente sui costi complessivi (materiale, prestazioni di servizi, altri costi d'esercizio) e sugli investimenti va contabilizzata nei conti "Imposta precedente", e
- l'importo da dedurre va ridotto in base alla composizione della cifra d'affari complessiva determinante (cosiddetta chiave di riparto secondo la cifra d'affari).

9.5.3.2 Procedura

Con questa variante la riduzione della deduzione dell'imposta precedente sui costi complessivi e sugli investimenti va effettuata in base alla composizione della cifra d'affari complessiva determinante.

Esempio1° anno di esercizio**Entrate che non soggiacciono all'IVA:**

- Contributi dei membri	fr.	45'000		
- Biglietti d'ingresso	fr.	25'000		
- Insegnamento	fr.	5'000		
- Contributo Gioventù + Sport	fr.	8'000		
- Contributo del Comune	fr.	7'000		
- Doni (senza contropartita)	fr.	50'000	fr.	140'000
				35 % ¹⁾

Entrate che soggiacciono all'imposta, conseguite con la pubblicità, il ristorante e il negozio di souvenir (escl. 7,6 % IVA)

fr.	260'000	65 %
-----	---------	------

Entrate determinanti per il calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente

fr.	400'000	100 %
-----	---------	-------

Interessi bancari

fr.	9'000 ²⁾
-----	---------------------

Entrate totali

fr.	409'000
-----	----------------

1) Percentuale determinante (chiave di riparto) per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

2) Queste entrate da interessi non sono da prendere in considerazione per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente. Per semplificazione, la riduzione della deduzione dell'imposta precedente va effettuata nella misura dello 0,02 % di queste entrate (cfr. opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione").

Costi

Costi senza IVA	fr.	230'000		Imposta precedente
Costi escl. 7,6 % IVA	fr.	100'000	fr.	7'600
Costi escl. 2,4 % IVA	fr.	50'000	fr.	1'200
Totale costi	fr.	380'000		

Calcolo dell'imposta precedente deducibile

Imposta precedente totale	fr.	8'800
Riduzione della deduzione dell'imposta precedente del 35 %	- fr.	3'080
Imposta precedente deducibile	fr.	5'720

Rendiconto IVA

Imposta dovuta: 7,6 % di (100 %)	fr.	260'000	fr.	19'760
Imposta precedente	- fr.		fr.	5'720

IVA dovuta

fr.	14'040
-----	---------------

Di principio questa riduzione percentuale della deduzione dell'imposta precedente deve essere calcolata per anno civile o commerciale. Tramite la chiave di riparto dell'anno precedente (per i nuovi contribuenti p. es. sulla base del preventivo) si può procedere a riduzioni provvisorie delle deduzioni dell'imposta precedente per i primi tre rendiconti trimestrali. Nel rendiconto per il quarto trimestre occorre determinare la chiave di riparto esatta e procedere alla correzione dei periodi precedenti.

9.5.4 Variante forfettaria 3: unità della prestazione

Nel settore dello sport è senz'altro possibile che le prestazioni ottenute non siano attribuibili, o lo siano soltanto parzialmente, alle singole attività in funzione dell'utilizzazione. Ciò è il caso se un contribuente effettua sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall'IVA. Queste attività sono così strettamente legate tra loro che un'attività non può essere svolta senza l'altra.

Esempio

Un club di calcio persegue i suoi obiettivi stabiliti negli statuti. Per coprire i costi che ne risultano, il club realizza sia operazioni escluse dall'IVA (contributi dei membri, biglietti d'ingresso) sia operazioni imponibili (prestazioni pubblicitarie e di ristorazione). Senza le entrate conseguite con prestazioni imponibili, il club non potrebbe finanziare la gestione delle partite e degli allenamenti; viceversa le entrate conseguite con la ristorazione sono realizzabili unicamente grazie al perseguimento dello scopo societario (p. es. partite di campionato).

I costi gravati dell'IVA comprendono gli acquisti di materiale per perseguire lo scopo societario (p. es. i palloni da calcio usati durante l'allenamento e le partite di campionato nonché le divise). Non è tuttavia possibile attribuire ad esempio l'utilizzazione dei palloni all'attività imponibile o all'attività esclusa dall'IVA.

Così, se il contribuente non può o non vuole applicare la variante forfettaria 2, il metodo dell'unità della prestazione rappresenta un'ulteriore possibilità per il calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

9.5.4.1 Principio

In caso di determinazione dell'imposta precedente con la variante forfettaria 3 vanno osservati i seguenti principi:

L'imposta precedente sui costi complessivi (materiale, prestazioni di servizi, altri costi d'esercizio) e sugli investimenti,

- attribuibili direttamente alle operazioni **imponibili**, può essere dedotta interamente (vaso A);
- attribuibili direttamente alle operazioni che **non soggiacciono** all'IVA, non può di principio essere dedotta (vaso B);

- **non direttamente** attribuibili alle operazioni imponibili o alle operazioni che non soggiacciono all'IVA, va registrata separatamente (p. es. sul conto "Imposta precedente 1171"). Questa imposta precedente può essere dedotta proporzionalmente alla cifra d'affari epurata, vale a dire alla cifra d'affari complessiva, dedotti i **costi** direttamente attribuibili (vaso C).

9.5.4.2 Procedura

Tutti gli acquisti attribuibili (costi e investimenti) - indipendentemente dal fatto che siano o no gravati dell'imposta precedente - devono venir attribuiti alle attività imponibili e a quelle che non soggiacciono all'IVA; l'eventuale imposta precedente gravante gli acquisti legittimanti la deduzione può essere fatta valere.

Per determinare l'imposta precedente deducibile su costi e investimenti non attribuibili occorre fissare una chiave di riparto annua. Per la determinazione della stessa va presa come base (100 %) la cifra d'affari complessiva, dedotti i **costi** già attribuiti direttamente o mediante una chiave di riparto stabilita con criteri aziendali oggettivi.

Per la determinazione della composizione della cifra d'affari i sussidi, contributi dei poteri pubblici (☞ cifra 16) e/o doni eventualmente ottenuti vanno attribuiti alle operazioni che non soggiacciono all'IVA e che comportano quindi una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

☞ Un esempio in merito è illustrato nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

9.5.5 Altre procedure

È senz'altro possibile che un contribuente non possa o non voglia applicare una di queste varianti, in quanto non comporterebbero un risultato oggettivo, e/o che la determinazione della riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo lo scopo d'utilizzazione effettivo causerebbe lavori amministrativi eccessivi.

Dato che l'IVA è un'imposta di autotassazione, è il contribuente stesso il responsabile dell'esecuzione della riduzione appropriata e corretta della deduzione dell'imposta precedente.

Qualora la riduzione della deduzione dell'imposta precedente avvenga secondo altre procedure, che non siano il metodo effettivo o le varianti forfettarie illustrate, sono indispensabili una documentazione dettagliata dei fatti che ne sono alla base nonché la realizzazione di esami di plausibilità; ciò si rende necessario, poiché i calcoli relativi alle riduzioni delle deduzioni dell'imposta precedente devono poter essere verificati, in particolare in occasione di controlli da parte dell'AFC o da parte degli organi di controllo del contribuente.

9.5.5.1 Procedura semplificata per il calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente⁸

A titolo semplificativo, il contribuente può, invece di procedere ad un'eventuale riduzione della deduzione dell'imposta precedente, imporre le cifre d'affari escluse dall'IVA così come i doni, i sussidi e altri contributi dei poteri pubblici, alle condizioni seguenti:

- l'imposizione avviene **in ogni modo all'aliquota normale**, anche se tali operazioni escluse dall'IVA sarebbero imponibili all'aliquota ridotta in caso d'opzione (☞ cifra 11.2);
- **sulle fatture non è fatta alcuna menzione dell'IVA.**

Se la fattura contiene riferimenti all'IVA, non è possibile applicare la procedura semplificata. In tal caso, il contribuente (prestatore) è tenuto a pagare l'IVA all'AFC e non ha diritto a dedurre l'imposta precedente;

L'applicazione di questa semplificazione non è condizionata a un'autorizzazione scritta dell'AFC e la durata di applicazione è di almeno un anno civile o un esercizio.

Questa procedura è applicabile parzialmente anche alla locazione di immobili esclusa dall'IVA, di cui fanno parte anche gli impianti sportivi quali p. es. stadi, campi di calcio e piscine coperte, se i locatari dispongono di un'area delimitata **per il loro uso esclusivo** (☞ cifra 17.2.1). Questa semplificazione non è applicabile alle parti di immobili utilizzati per scopi abitativi oppure alle parti di immobili per la cui imposizione è possibile optare in base all'articolo 26 capoverso 1 lettera b LIVA.

☞ Ulteriori informazioni nell'opuscolo "Amministrazione, locazione e vendita di immobili".

9.6 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente sugli investimenti

Di principio, la riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso d'ottenimento di sussidi, altri contributi dei poteri pubblici o doni deve essere effettuata in proporzione alla cifra d'affari totale. Se tali importi sono direttamente attribuibili a un determinato oggetto (p. es. alla costruzione di una pista di pattinaggio), va ridotta unicamente la deduzione dell'imposta precedente relativa all'oggetto stesso. La quota di riduzione della deduzione dell'imposta precedente va determinata in base alla proporzione tra i sussidi e simili ricevuti e i costi dell'oggetto (IVA inclusa).

Se un tale oggetto viene in seguito utilizzato per differenti scopi (p. es. per scopi imponibili e per scopi esclusi dall'IVA), occorre procedere a un'ulteriore riduzione

sulla quota d'imposta precedente restante (saldo dell'imposta precedente dopo la riduzione in seguito ai sussidi direttamente attribuibili all'oggetto; cfr. cifra 9.5).

☞ Opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

9.7 Modifiche d'utilizzazione

Per la nascita del diritto alla deduzione dell'imposta precedente sono di principio determinanti le circostanze (utilizzazione per scopi imponibili rispettivamente esclusi dall'IVA) nel periodo relativo al momento dell'ottenimento della fornitura o della prestazione di servizi.

Se l'utilizzazione dei beni e delle prestazioni di servizi varia, rispetto all'anno precedente, di **oltre 20 punti percentuali (limite di tolleranza)**⁹, si verifica, in caso di applicazione della determinazione approssimativa, una modifica d'utilizzazione fiscalmente rilevante. Tale modifica comporta o un'imposizione del **consumo proprio** (art. 9 cpv. 1 LIVA) o uno **sgravio fiscale successivo** (art. 42 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

9.7.1 Imposizione del consumo proprio

Se l'utilizzazione per un'attività imponibile **decade completamente o diminuisce per più del 20 %** rispetto all'anno precedente, le prestazioni acquistate devono essere gravate di nuovo dell'IVA in base all'articolo 9 LIVA. Per l'imposizione del consumo proprio è determinante l'aliquota d'imposta in vigore al momento della modifica d'utilizzazione.

Se nell'esempio indicato alla cifra 9.5.3 l'utilizzazione per l'attività imponibile variesse nel secondo anno dal 65 % al 44 %, diminuendo quindi del 21 %, si dovrebbe imporre il consumo proprio in seguito a questa modifica d'utilizzazione.

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

9.7.2 Sgravio fiscale successivo

Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente non erano dati al momento della ricezione della prestazione, ma si verificano successivamente, la deduzione dell'imposta precedente può di regola essere effettuata nel rendiconto IVA del periodo fiscale in cui i presupposti sono adempiti. Lo sgravio fiscale successivo va effettuato alle aliquote d'imposta che a suo tempo avevano gravato l'acquisto dei beni e delle prestazioni di servizi o alle quali a suo tempo era stato imposto il consumo proprio.

In caso di modifica di utilizzazione, ovvero quando l'utilizzazione per scopi imponibili aumenta per più del 20 %, si può esercitare lo sgravio fiscale successivo.

Se nell'esempio indicato alla cifra 9.5.3 l'utilizzazione per l'attività imponibile variesse nel secondo anno dal 65 % all'86 %, aumentando quindi del 21 %, si potrebbe esercitare lo sgravio fiscale successivo in seguito a questa modifica d'utilizzazione.

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

10. Consumo proprio

L'imposizione del consumo proprio intende garantire che i contribuenti che utilizzano beni per scopi che non soggiacciono all'IVA non vengano a trovarsi fiscalmente avvantaggiati rispetto ai non contribuenti.

10.1 Fattispecie di prelievi

Vi è consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o loro parti costitutive che gli hanno dato diritto a una deduzione totale o parziale dell'imposta precedente, e quando:

- li utilizza per scopi estranei all'impresa, in particolare per il suo uso privato o per l'uso del suo personale;
- li utilizza per un'attività esclusa dall'IVA;
- li destina a uno scopo gratuito (fanno eccezione i regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno e i campioni di merci per scopi dell'impresa); o
- sui quali egli ha ancora il potere di disporre al momento della fine dell'assoggettamento all'IVA.

☞ Per il calcolo dell'IVA dovuta sui summenzionati prelievi vedi opuscolo "Consumo proprio".

10.2 Lavori su costruzioni

Vi è inoltre consumo proprio, quando il contribuente:

- esegue o fa eseguire lavori su costruzioni nuove o esistenti, destinate all'alienazione a titolo oneroso o alla messa a disposizione per l'uso o il godimento (art. 18 n. 20 e 21 LIVA) senza avere optato per l'imposizione; fanno eccezione i lavori usuali di pulizia, di riparazione e di manutenzione effettuati dal contribuente o dai suoi dipendenti;
- esegue simili lavori per scopi privati o per un'attività esclusa dall'IVA, per l'imposizione della quale non ha optato.

10.3 Lavori di portineria e da custode

I lavori usuali di pulizia, di riparazione e di manutenzione effettuati dal contribuente o dai suoi dipendenti alle proprie costruzioni o alle costruzioni prese in

locazione non fanno parte dei lavori su costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettere a e b LIVA imponibili quale consumo proprio.

Questa disposizione derogatoria ha lo scopo di non imporre i **lavori di portineria effettuati in propria regia** dal contribuente o dal suo personale, e in particolare **anche i lavori usuali di pulizia, riparazione e manutenzione effettuati dai custodi e greenkeeper agli impianti sportivi**.¹⁰

Occorre tuttavia rilevare che non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulle prestazioni ottenute (acquisto di beni come attrezzi o materiale di pulizia, riparazione e manutenzione), se i lavori di portineria e da custode sono destinati a scopi esclusi dall'IVA.

Si considerano lavori di portineria e da custode effettuati su costruzioni e impianti sportivi (☞ cifra 17.2) i lavori normalmente effettuati da un portinaio o da un custode, ossia:

- pulizia degli spogliatoi;
- riparazioni e manutenzioni di docce, WC, spogliatoi e guardaroba;
- sorveglianza e controllo, p. es. del sistema d'illuminazione e di riscaldamento o di altre infrastrutture che non fanno parte degli impianti sportivi;
- pulizia di palestre nelle scuole;

come pure

- cura e manutenzione (taglio erba, concimazione, arieggiamento del terreno, ecc.) di campi sportivi e posti adiacenti, come campi da calcio, piscine e campi da golf;
- pulizia di piste di pattinaggio;
- pulizia di tribune;
- pulizia dintorni (p. es. parcheggi), sgombero neve, lavori di giardinaggio come potatura e taglio di alberi e siepi, lavori di estirpazione;
- riparazione di balaustre, recinzioni, tribune;
- lavori preparatori per la stagione invernale o estiva (p. es. aree a doppio uso, come campi da tennis e pista di pattinaggio) rispettivamente prestazioni in relazione alla locazione temporanea per concerti e fiere¹¹.



Non sono considerati lavori di portineria e da custode i lavori effettuati usualmente da artigiani (p. es. lavori da pittore, carpentiere, falegname, giardiniere, muratore, gessatore e lavori di impianti sanitari, elettrici e di riscaldamento).

¹⁰ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

¹¹ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

Se un contribuente esegue o fa eseguire da suoi propri dipendenti tali lavori e se non ha optato per l'imposizione della locazione di impianti sportivi e/o per i contributi dei membri (☞ cifra 11.3), egli deve corrispondere l'imposta di consumo proprio su tali lavori proporzionalmente alla parte esclusa della cifra d'affari rispetto alla cifra d'affari complessiva.

Base di calcolo:

L'imposta sul consumo si calcola sul prezzo che verrebbe fatturato ad un terzo indipendente. Nel calcolo devono essere presi in considerazione tutti gli elementi di costo, ossia i costi del materiale e del personale, gli oneri sociali, le spese generali, i supplementi per rischi e l'utile.

Esempio

Costi del materiale (incl. investimenti), senza IVA	fr. 24'790
Salario lordo (senza assegni familiari)	fr. 65'400
Oneri sociali (15 % del salario lordo) ¹⁾	fr. 9'810
	fr. 75'210
	fr. 100'000
Spese generali, suppl. per rischi e utile 10 % ¹⁾	fr. 10'000
Valore dei lavori d'artigiano (IVA escl.)	fr. 110'000

Se la parte della cifra d'affari esclusa dall'IVA (p. es. locazione dell'impianto sportivo e contributi statutari per la cui imposizione non si è optato) rappresenta il 60 % della cifra d'affari complessiva, il consumo proprio va imposto come segue:

60 % di fr. 110'000	fr. 66'000
di cui l'IVA dovuta al 7,6 % (100 %)	fr. 5'016

¹⁾ Stima, se non sono disponibili calcoli dettagliati

11. Opzione (imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA nell'ambito dello sport)

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, l'AFC può autorizzare, su richiesta scritta e a determinate condizioni, l'assoggettamento volontario (art. 27 LIVA), rispettivamente l'imposizione volontaria di determinate operazioni (art. 26 LIVA).

11.1 Principio

11.1.1 Diritto d'opzione

Questo tipo di opzione è possibile segnatamente per:

- coloro che sono già contribuenti e che realizzano, oltre a operazioni imponibili, anche operazioni escluse dall'IVA in base all'articolo 18 LIVA. Questa opzione non è condizionata da un limite di cifra d'affari minima;
- coloro che non sono contribuenti e che realizzano più di 40 000 franchi di cifra d'affari imponibile all'anno conseguita con

- forniture e prestazioni di servizi imponibili effettuate a contribuenti in territorio svizzero rispettivamente a imprese estere con diritto di rimborso e/o
- esportazioni o forniture/prestazioni di servizi effettuate all'estero da imprese svizzere (per operazioni che sarebbero imponibili se fossero effettuate in territorio svizzero) e/o
- operazioni escluse dall'imposta enumerate all'articolo 18 numeri 1, 7-17, 22 e 23 LIVA per le quali il luogo della fornitura o della prestazione di servizi è situato in territorio svizzero (☞ cifre 11.2 e 11.3), effettuate a contribuenti oppure a non contribuenti, e/o
- operazioni escluse dall'imposta enumerate all'articolo 18 numeri 2-6, 20 e 21 LIVA, comprovatamente effettuate a contribuenti in territorio svizzero (☞ cifre 11.2 e 11.3).

Per cifra d'affari realizzata s'intende il totale delle controprestazioni ricevute oppure la cifra d'affari presumibile; per verificare quest'ultima, l'AFC può esigere delle prove quali ad esempio contratti.



L'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA realizzate all'estero non è autorizzata.

In caso di opzione non è ammessa l'applicazione dei metodi dell'aliquota forfettaria e dell'aliquota saldo (☞ cifra 8).

☞ Per ulteriori informazioni a riguardo dell'imposizione e dell'assoggettamento volontario vedi nm. 688 segg.

11.1.2 Condizioni per l'opzione

L'AFC autorizza l'opzione a condizione che il contribuente adempia i propri obblighi, in particolare che inoltri regolarmente i rendiconti IVA, paghi l'IVA dovuta e tenga correttamente i libri contabili.

Di principio, l'opzione è possibile al più presto all'inizio del trimestre in cui è richiesta per scritto. Per contro, quando è chiesta l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA, l'opzione inizia solo a partire dalla realizzazione delle corrispondenti operazioni (entrate di locazione, di vendita ecc.). La durata minima dell'opzione è di cinque anni.

L'opzione va richiesta all'AFC tramite l'apposito modulo n. 762 (disponibile sul sito internet dell'AFC).

L'AFC può inoltre subordinare la concessione del diritto di opzione alla prestazione di garanzie.

Chi non adempie più le condizioni per l'opzione deve avvisare l'AFC.

- ☞ Per l'eventuale imposizione del consumo proprio alla fine dell'opzione vedi gli opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione".

11.1.3 Conseguenze dell'opzione

L'opzione per l'assoggettamento comporta l'imposizione di tutte le cifre d'affari obbligatoriamente imponibili.

Il contribuente che opta per l'imposizione può far valere gli importi d'imposta precedente gravante i beni o le prestazioni di servizi utilizzati per realizzare le operazioni per l'imposizione delle quali ha optato.

La deduzione dell'imposta precedente va comunque proporzionalmente ridotta in caso di ottenimento di sussidi o doni oppure se beni e prestazioni di servizi sono utilizzati anche per realizzare operazioni escluse dall'IVA per la cui imposizione non si è optato (doppia utilizzazione).

L'acquirente contribuente di una prestazione di principio esclusa dall'IVA per la cui imposizione il prestatore ha optato è autorizzato a dedurre l'IVA gravante questa prestazione, a condizione che siano adempite tutte le condizioni richieste (☞ cifra 9).

11.2 Operazioni escluse dall'IVA imponibili all'aliquota ridotta in caso di opzione

Le operazioni menzionate all'articolo 18 numeri 14-16 LIVA sono imponibili all'aliquota ridotta in caso di opzione. Si tratta ad esempio delle:

- controprestazioni richieste per la partecipazione a manifestazioni sportive (tasse d'iscrizione), incluse le prestazioni accessorie (☞ cifra 12.1);
- controprestazioni (biglietti d'ingresso) richieste per le manifestazioni sportive (☞ cifra 12.2.1);
- controprestazioni provenienti dalla vendita di licenze degli sportivi (☞ cifra 15.3);
- controprestazioni (biglietti d'ingresso) richieste per le manifestazioni culturali quali rappresentazioni teatrali, musicali ecc. (☞ cifra 12.2.2).

L'opzione per l'imposizione di tali operazioni è ammessa indipendentemente dal fatto che siano effettuate a contribuenti o a non contribuenti.

L'opzione comprende tutte le operazioni secondo uno dei summenzionati numeri dell'articolo 18 LIVA.

11.3 Operazioni escluse dall'IVA imponibili all'aliquota normale in caso di opzione

Le operazioni menzionate negli altri numeri dell'articolo 18 LIVA per le quali l'opzione è possibile sono imponibili all'aliquota normale. Nel settore dello sport si tratta ad esempio delle:

- controprestazioni provenienti dall'insegnamento dello sport (☞ cifra 18.3);
- controprestazioni relative a contributi stabiliti in conformità degli statuti versati da membri di istituzioni senza scopo lucrativo (☞ cifra 15.1);
- entrate provenienti dalla locazione di impianti sportivi (☞ cifra 17.2.1).

L'opzione per l'imposizione delle entrate provenienti dall'insegnamento e dai contributi dei membri è ammessa indipendentemente dal fatto che le relative prestazioni siano effettuate a contribuenti o a non contribuenti.

L'opzione comprende tutte le operazioni secondo i numeri 11 (insegnamento) o 13 (contributi dei membri) dell'articolo 18 LIVA.

L'opzione per l'imposizione delle entrate provenienti dalla locazione di impianti sportivi può essere autorizzata solo se viene comprovatamente effettuata a contribuenti sul territorio svizzero. L'opzione è possibile per ogni singolo oggetto e va richiesta all'AFC tramite il modulo n. 760 (opzione per l'imposizione degli immobili) scaricabile sul sito dell'AFC.

☞ Per le informazioni concernenti la locazione a breve termine a contribuenti e non contribuenti vedi cifra 17.2.4

11.4 Esempi

Esempio 1

Un club di calcio ha optato per l'imposizione delle entrate provenienti dalla vendita di biglietti d'ingresso alle partite e dai contributi versati dai suoi membri.

Entrate imponibili (IVA esclusa):

- biglietti d'ingresso alle partite	fr.	90'000	x	2,4 % (opzione)
- contributi (juniores, attivi ecc.)	fr.	60'000	x	7,6 % (opzione)
- sponsorizzazione (pubblicità)	fr.	110'000	x	7,6 %
- buvette	fr.	140'000	x	7,6 %
	fr.	<u>400'000</u>		(80 %)

Entrate non imponibili:

- doni	fr.	40'000		
- contributi Sport-Toto	fr.	60'000		
	fr.	<u>100'000</u>		(20 %)

Entrate totali fr. 500'000 (100 %)

Le entrate imponibili rappresentano l'80 % delle entrate totali. Una riduzione della deduzione dell'imposta precedente del 20 % deve essere effettuata (☞ altre varianti per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente: vedi cifra 9.5).

Esempio 2

Un club di sci organizza una gara locale in Svizzera. Il club ha optato per l'imposizione delle entrate provenienti dalle tasse d'iscrizione dei partecipanti e dai corsi di formazione dispensati a terzi. Non ha per contro optato per l'imposizione delle entrate provenienti dai contributi versati dai suoi membri.

Entrate imponibili (IVA esclusa):

- tasse d'iscrizione dei partecipanti	fr.	10'000	x	2,4 % (opzione)
- corsi di formazione	fr.	10'000	x	7,6 % (opzione)
- sponsorizzazione	fr.	40'000	x	7,6 %
	fr.	<u>60'000</u>		(60 %)

Entrate escluse dall'IVA o non soggette:

- contributi dei membri	fr.	10'000 esclusi, senza opzione
- doni	fr.	15'000 non soggetti
- contributi Gioventù e Sport	fr.	10'000 non soggetti
- contributo del Comune	fr.	<u>5'000 non soggetti</u>
	fr.	<u>40'000</u> (40 %)

Entrate totali

fr. 100'000 (100 %)

Le entrate imponibili rappresentano il 60 % delle entrate totali. Una riduzione della deduzione dell'imposta precedente del 40 % deve essere effettuata (☞ altre varianti per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente: vedi cifra 9.5).

Malgrado non superino CHF 75 000, le entrate imponibili di sponsorizzazione devono essere imposte e dichiarate in seguito alla scelta di optare per l'imposizione delle entrate provenienti dalle tasse d'iscrizione e dai corsi di formazione (☞ cifra 11.1.3).

Esempio 3

Un'associazione di club sportivi (società semplice) organizza ogni anno una corsa popolare. Essa ha optato per l'imposizione della totalità delle operazioni escluse dall'IVA effettuate nel quadro della manifestazione.

La tassa d'iscrizione include la tassa di partecipazione alla corsa, il rifornimento intermedio e una maglietta ricordo.

Entrate imponibili (IVA esclusa):

- tasse d'iscrizione dei corridori comprese le prestazioni accessorie (maglietta, rifornimento)	fr.	120'000	x	2,4 % (opzione)
- sponsorizzazione	fr.	100'000	x	7,6 %
- vendita di magliette agli spettatori	fr.	20'000	x	7,6 %
- vendita di diritti di diffusione TV	fr.	60'000	x	7,6 %
	fr.	<u>300'000</u>		(75 %)

Entrate non imponibili:

- doni	fr.	60'000
- contributi Gioventù e Sport	fr.	40'000
	fr.	<u>100'000</u> (25 %)

Entrate totali della manifestazione fr. 400'000 (100 %)

Le entrate imponibili rappresentano il 75 % delle entrate totali. Una riduzione della deduzione dell'imposta precedente del 25 % deve essere effettuata (☞ altre varianti per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente: vedi cifra 9.5).

12. Entrate relative all'organizzazione di manifestazioni e competizioni nonché a prestazioni pubblicitarie diverse

12.1 Tasse d'iscrizione e di partecipazione a una manifestazione sportiva

Le tasse d'iscrizione e di partecipazione a una manifestazione sportiva, incluse le prestazioni accessorie in diretta relazione, pagate da uno sportivo individuale o da una squadra sono escluse dall'IVA.

☞ In merito al trattamento fiscale delle licenze vedi cifra 15.3.

Sono parimenti escluse dall'IVA le tasse di partecipazione e d'iscrizione versate a una federazione regionale, cantonale, nazionale o internazionale per iscrivere una squadra o uno sportivo individuale a un campionato, a una manifestazione sportiva, a una competizione di coppa o a un torneo.

Esempi di manifestazioni sportive per le quali le tasse d'iscrizione sono escluse dall'imposta

- campionato;
- corsa ciclistica o podistica;
- competizione di nuoto o di sci di fondo;
- torneo di calcio;
- staffette polisportive;
- gare di biliardo, freccette, birilli e bowling nonché tornei di scacchi;
- manifestazioni che i partecipanti assolvono a piedi, con lo skateboard o i pattini a rotelle, in monopattino, in bicicletta o a cavallo (anche se non viene stilata una classifica a fine manifestazione).

È escluso dall'IVA l'importo totale della tassa di partecipazione o d'iscrizione, compreso il valore delle prestazioni accessorie eseguite e incluse nella tassa. Sono considerati prestazioni accessorie incluse nelle tasse d'iscrizione, ad esempio, la consegna di beni ai partecipanti o alle squadre prima o al termine della manifestazione (medaglia ricordo, premio ricordo, maglietta, coppa, trofeo ecc.), il rifornimento (prima, durante o subito dopo la gara), il trasporto verso la manifestazione (prima, durante e dopo la manifestazione). Il supplemento per l'iscrizione tardiva o sul posto fa pure parte della controprestazione richiesta per l'iscrizione.

Esempi di prestazioni accessorie incluse nella tassa d'iscrizione

- iscrizione a una corsa podistica in montagna che include il ritorno in pianura con la teleferica o la funicolare;
- iscrizione a una corsa ciclistica popolare che include una maglietta;
- iscrizione a una gara di sci di fondo che include il rifornimento;
- iscrizione a una corsa d'orientamento di diversi giorni che include l'alloggio ed il vitto durante la gara;
- iscrizione a un concorso di tiro che include la messa a disposizione della munizione;
- carta di partecipazione per una festa di ginnastica che include l'alloggio e la ristorazione durante la partecipazione attiva del ginnasta (non vale tuttavia per la parte ricreativa della festa, né per la cena di gala, né per gli accompagnatori non attivi);

- iscrizione a una festa di ginnastica che include l'alloggio e la ristorazione durante la partecipazione attiva del ginnasta (non vale tuttavia per la parte ricreativa della festa, né per la cena di gala, né per gli accompagnatori non attivi). Anche il diritto ad utilizzare i trasporti pubblici costituisce una prestazione accessoria, purché tale diritto sia limitato al trasporto degli sportivi nella zona dove si svolge la manifestazione (aree o impianti sportivi e luogo dell'alloggio). Questa regola non si è applicabile solo alle feste di ginnastica;
- iscrizione a una manifestazione sportiva comprendente una carta giornaliera che dà diritto a una prestazione di trasporto più estesa (p. es. viaggio di andata e ritorno fra il domicilio e la partenza rispettivamente l'arrivo della manifestazione sportiva). Anche la carta giornaliera è una prestazione accessoria della prestazione principale esclusa dall'IVA, purché il costo del trasporto sia compreso forfettariamente nella tassa d'iscrizione. Il costo di trasporto fatturato separatamente è considerato una controprestazione per una prestazione supplementare imponibile.

Le prestazioni supplementari che non sono in relazione diretta con la manifestazione sono imponibili all'aliquota d'imposta determinante, indipendentemente dal fatto che siano fatturate separatamente o incluse nella tassa d'iscrizione. Se non sono fatturate separatamente, il loro valore va determinato e imposto al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente (prezzo di mercato).

Esempi di prestazioni supplementari che non presentano una relazione diretta con la tassa di partecipazione o d'iscrizione e che, di conseguenza, vanno imposte:

- diritto a ribassi accordati sugli impianti di risalita della regione;
- diritto a un'escursione gratuita in battello;
- diritto a un pasto dopo la gara (cena di gala).



Le tasse d'iscrizione e di partecipazione per manifestazioni **non sportive** sono imponibili all'aliquota normale. Sono comprese, ad esempio, le escursioni con guide alpine, i tornei di videogiochi, flipper e calcetto, le partite a carte, i raduni di veicoli a motore di ogni genere.

12.2

Biglietti d'ingresso

12.2.1

Biglietti d'ingresso a una manifestazione sportiva

Solo le controprestazioni incassate direttamente dall'organizzatore di una manifestazione in cambio di rappresentazioni sportive (p. es. biglietti d'ingresso a partite di calcio, di hockey, di pallacanestro e di pallamano, a incontri di pugilato, a meeting di atletica, a concorsi ippici, a dimostrazioni di equitazione) sono escluse dall'IVA.

Se nel biglietto d'ingresso a una manifestazione sportiva sono incluse prestazioni imponibili (p. es. bevande e vitto, prestazioni di alloggio o trasporto, posteggi) e le stesse non vengono indicate separatamente sul biglietto di entrata o nella fattura, l'imposizione va effettuata distinguendo quanto segue:

- se dalle registrazioni interne risulta che la quota delle prestazioni imponibili non supera il 10 % del prezzo totale del biglietto d'ingresso, le entrate complessive realizzate con i biglietti d'ingresso sono escluse dall'IVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Le prestazioni imponibili possono essere trattate come la prestazione (sportiva) principale esclusa dall'IVA.

Se la controprestazione per la manifestazione sportiva è imposta a titolo volontario (☞ con l'opzione; cifra 11), la controprestazione complessiva è imponibile all'aliquota ridotta. I corrispondenti costi danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.¹²

- se la quota delle prestazioni imponibili supera il 10 % del prezzo totale del biglietto d'ingresso, tutte le prestazioni indipendenti imponibili vanno imposte secondo la loro natura al prezzo di mercato. L'organizzatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente sui costi e non può di principio menzionare l'IVA nelle sue fatture o sui biglietti d'ingresso.

Se in caso di fatturazione forfettaria di prestazioni escluse dall'IVA nell'ambito dello sport e di altre prestazioni indipendenti è fatto riferimento all'IVA (p. es. incl. 7,6 % IVA), la controprestazione complessiva è imponibile.

Inoltre, non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sui costi sostenuti per la manifestazione sportiva. Tuttavia, sui costi sostenuti per le prestazioni indipendenti imponibili è legittimata l'intera deduzione dell'imposta precedente.



Potendo far valere la deduzione dell'imposta precedente sui costi di vitto e bevande di carattere aziendale solo in ragione del 50 % (art. 38 cpv. 5 LIVA), il destinatario della prestazione contribuente è autorizzato a richiedere al prestatore il valore delle relative prestazioni.¹³

Il servizio guardaroba e la consegna di programmi della manifestazione sono considerati prestazioni accessorie alla prestazione principale (ingresso), se sono compresi nel prezzo d'ingresso. Se invece sono fatturate separatamente, tali prestazioni sono imponibili all'aliquota corrispondente.

¹² Precisazione della prassi

¹³ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

12.2.2 Biglietti d'ingresso a una manifestazione culturale

Solo le controprestazioni incassate direttamente dall'organizzatore di una manifestazione in cambio di rappresentazioni culturali (p. es. biglietti d'ingresso a serate di divertimento, feste in occasione di giubilei, serate annuali con dimostrazioni sportive) sono escluse dall'IVA. Lo stesso vale per manifestazioni organizzate al fine di raccogliere fondi (p. es. serate di gala e di divertimento).

Se nel biglietto d'ingresso a una prestazione culturale sono incluse prestazioni imponibili (p. es. bevande e vitto, prestazioni di alloggio o trasporto, posteggi) e le stesse non vengono indicate separatamente sul biglietto di entrata o nella fattura, l'imposizione va effettuata distinguendo quanto segue:

- se dalle registrazioni interne risulta che la quota delle prestazioni imponibili non supera il 10 % del prezzo totale del biglietto d'ingresso, le entrate complessive realizzate con i biglietti d'ingresso sono escluse dall'IVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Le prestazioni imponibili possono essere trattate come la prestazione (culturale) principale esclusa dall'IVA.

Se la controprestazione per la prestazione culturale è imposta a titolo volontario (☞ con l'opzione, cifra 11), la controprestazione complessiva è imponibile all'aliquota ridotta. I corrispondenti costi danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.¹⁴

- Se la quota delle prestazioni imponibili supera il 10 % del prezzo totale del biglietto d'ingresso, nessuna parte di controprestazione può essere ammessa quale prestazione culturale. Le entrate complessive realizzate con i biglietti d'ingresso sono di principio imponibili all'aliquota normale con diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente. È irrilevante se si è o no optato per l'imposizione delle entrate.¹⁵



Potendo far valere la deduzione dell'imposta precedente sui costi di vitto e bevande di carattere aziendale solo in ragione del 50 % (art. 38 cpv. 5 LIVA), il destinatario della prestazione contribuente è autorizzato a richiedere al prestatore il valore delle relative prestazioni.¹⁶

Il servizio guardaroba, la consegna di programmi della manifestazione e le visite guidate (p. es. in un museo) sono considerati prestazioni accessorie alla prestazione principale (ingresso), se sono compresi nel prezzo d'ingresso. Se invece sono fatturate separatamente, tali prestazioni sono imponibili all'aliquota corrispondente.

¹⁴ Precisazione della prassi

¹⁵ Precisazione della prassi

¹⁶ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

12.2.3 Organizzazioni di prevendita dei biglietti d'ingresso

La vendita di biglietti d'ingresso a manifestazioni culturali o sportive da parte di terzi (punti di prevendita) non è considerata un'operazione esclusa dall'IVA. Se sono dati i presupposti per la rappresentanza diretta, si è in presenza di una semplice mediazione, vale a dire che è imponibile all'aliquota normale unicamente la commissione di mediazione.

Un rapporto di rappresentanza diretta è ammesso se sono adempite le seguenti condizioni:

- il prestatore (rappresentato) appare chiaramente con il suo nome sul tagliando, biglietto ecc.;
- l'acquirente (spettatore) riceve un documento, ad esempio sotto forma di biglietto d'ingresso, che gli consente di ottenere direttamente la prestazione predefinita;
- il conteggio fra l'incaricato (rappresentante) e il prestatore avviene in base a provvigioni;
- la mediazione viene fatta valere solo per singole prestazioni. Per contro, se la prestazione è eseguita nel quadro di una combinazione di prestazioni (p. es. come viaggio "tutto compreso" secondo la LF sui viaggi "tutto compreso") si verifica sempre una cifra d'affari propria dell'incaricato.

Se in un punto di prevendita non vengono venduti solo biglietti per conto di terzi, ma anche biglietti d'entrata alle proprie manifestazioni, sono applicabili per analogia le indicazioni alle cifre 12.2.1 e 12.2.2.

In base alle disposizioni generali sulla tenuta della contabilità (principio della contabilizzazione al lordo) e per poter definire e calcolare le cifre d'affari determinanti e la portata delle imposte precedenti deducibili, gli organizzatori contribuenti sono tenuti in ogni caso a contabilizzare come cifra d'affari l'importo lordo che realizzano con la vendita dei biglietti. Di conseguenza, sia il punto di prevendita, sia l'eventuale organizzazione di vendita biglietti chiamata a collaborare devono comunicare all'organizzatore la cifra d'affari lorda realizzata con la vendita dei biglietti. Non è ammessa la semplice contabilizzazione di entrate nette.¹⁷

¹⁷ In merito alla vendita di biglietti d'ingresso da parte di agenzie di viaggi vedi opuscolo "Agenzie di viaggi ed enti turistici".

12.3 Diritti d'organizzazione versati a federazioni

I diritti d'organizzazione versati dall'organizzatore di una manifestazione alle federazioni sportive (tasse, canoni) per l'organizzazione di una manifestazione sportiva sono imponibili all'aliquota normale. Il luogo dell'imposizione è regolato dall'articolo 14 capoverso 3 LIVA (principio del luogo del destinatario). Ciò significa che la federazione sportiva con sede in territorio svizzero non deve imporre le entrate che realizza in cambio della concessione del diritto d'organizzazione se prova, con i dovuti documenti contabili e giustificativi (☞ nm. 388 segg.), che l'organizzatore destinatario della prestazione è domiciliato all'estero.

Esempio

Una federazione internazionale, con sede a Losanna, cede i diritti d'organizzazione dei campionati del mondo a una federazione nazionale di un Paese estero nel quale si terranno tali campionati.

Di conseguenza, gli organizzatori di manifestazioni o società sportive con sede in territorio svizzero devono imporre questi diritti a titolo di ottenimenti di prestazioni di servizi da federazioni o imprese con sede all'estero (☞ cifra 2.7).

Esempi

- *il diritto d'organizzazione versato dall'organizzatore di un campionato svizzero alla federazione internazionale con sede all'estero;*
- *la tassa versata a una federazione internazionale per l'organizzazione dei campionati del mondo in Svizzera;*
- *la tassa, calcolata per partecipante, che l'organizzatore di una corsa popolare deve versare alla federazione internazionale con sede all'estero.¹⁸*

Il diritto versato da un organizzatore a un altro organizzatore (p. es. clausola di rinuncia, cessione dei diritti ottenuti) è pure imponibile all'aliquota normale.

12.4 Diritti di trasmissione o di diffusione

Le entrate provenienti dalla cessione di diritti di registrazione o di diffusione di manifestazioni sportive alla radio, alla televisione o tramite altri mezzi informativi di trasmissione sono imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui l'acquirente di questi diritti ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa sul territorio svizzero (principio del luogo del destinatario; art. 14 cpv. 3 lett. a LIVA).

Se l'acquirente di questi diritti ha la sede della sua attività economica all'estero, queste prestazioni di servizi sono considerate effettuate all'estero e non soggiacciono all'IVA (☞ in merito alle prove vedi nm. 388).

☞ In caso di simili prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede all'estero vedi cifra 2.7.

¹⁸ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

12.5 Diritti per lo sfruttamento commerciale di manifestazioni e competizioni

Le entrate provenienti dalla cessione di diritti per lo sfruttamento commerciale di manifestazioni e competizioni sono imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui l'acquirente di questi diritti ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa sul territorio svizzero (principio del luogo del destinatario; art. 14 cpv. 3 LIVA).

Se l'acquirente di questi diritti ha la sede della sua attività economica all'estero, queste prestazioni di servizi sono considerate effettuate all'estero e non soggiacciono all'IVA (☞ in merito alle prove vedi nm. 388).

Esempi

- *Una federazione sportiva internazionale con sede in Svizzera cede alla società svizzera X SA il diritto di sfruttare commercialmente i campionati mondiali. Ciò costituisce una prestazione di servizi che soggiace all'IVA, indipendentemente dal fatto che questi campionati abbiano luogo in Svizzera o all'estero.*
- *In occasione di gare e competizioni che avranno luogo in Svizzera, una federazione sportiva internazionale con sede in Svizzera cede a un distributore di derrate alimentari con sede all'estero il diritto di utilizzare la sua marca e il suo logo negli annunci pubblicitari o sui prodotti che distribuisce. La controprestazione ricevuta non soggiace all'IVA, dato che la relativa prestazione di servizi è effettuata all'estero.*

☞ In caso di simili prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede all'estero vedi cifra 2.7.

12.6 Inserzioni pubblicitarie e vendita di spazi pubblicitari

La vendita di spazi pubblicitari per l'inserzione di annunci pubblicitari in stampati costituisce una prestazione di servizi imponibile all'aliquota normale, nella misura in cui l'acquirente di questi diritti ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa sul territorio svizzero (principio del luogo del destinatario; art. 14 cpv. 3 lett. a LIVA); ciò vale indipendentemente dalla forma giuridica dell'inserzionista (persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico). La presentazione, l'ubicazione o la formulazione dell'inserzione (p. es. reportage pubblicitario) non hanno alcuna importanza per la determinazione del carattere pubblicitario. Non è più determinante il genere di stampati nei quali appaiono le inserzioni o il pubblico al quale esse sono destinate (p. es. terzi, membri di un'associazione). Si tratta ad esempio dei seguenti stampati:

- giornali o riviste di club o associazioni (bollettino di un club, giornale destinato ai soci);
- programmi della partita o della stagione (programmi di tornei o campionati);
- calendari;
- piani di tiro;
- rapporti annuali;
- pubblicazioni edite in occasione di commemorazioni o giubilei.

12.7 Pubblicità in stadi e palazzi dello sport

La messa a disposizione di superfici a scopi pubblicitari (fisse o mobili), di vetrine e altri mezzi simili, ossia la concessione del diritto di affissione o di presentazione di beni nonché l'esecuzione di annunci pubblicitari tramite altoparlanti sono considerati prestazioni di servizi imponibili all'aliquota normale.

Esempi

- pubblicità (fissa o mobile) sulle recinzioni di un campo sportivo o sui muri di un palazzo dello sport;
- pubblicità sui manifesti di manifestazioni sportive;
- pubblicità sul tabellone dei risultati e dell'ora;
- annuncio per altoparlante dei donatori di palloni da calcio per la partita (☞ cifra 15.4).

12.8 Pubblicità sugli equipaggiamenti e sul materiale da sport

L'equipaggiamento (tenuta sportiva, maglietta, tuta sportiva, fascia ecc.) e il materiale da sport (borsa, valigia, portadocumenti, veicolo ecc.) appartenenti a sportivi, allenatori, dirigenti o ad altre persone possono pure essere considerati supporti pubblicitari. La relativa controprestazione è imponibile all'aliquota normale.

☞ In merito alla compensazione di prestazioni vedi cifra 12.9.1.

12.9 Sponsorizzazione

Si tratta di sponsorizzazione quando il destinatario di un'elargizione (p. es. club, associazione, federazione, persone o manifestazioni) esegue in contropartita una prestazione pubblicitaria o una qualsiasi altra forma di resa dell'immagine dello sponsor. È irrilevante la forma della controprestazione dello sponsor (denaro o prestazione valutabile in denaro).



Le controprestazioni realizzate con la sponsorizzazione non hanno mai, nemmeno parzialmente, carattere di dono e sono di conseguenza interamente imponibili all'aliquota normale.

☞ In merito ai contributi versati dalle organizzazioni di utilità pubblica vedi cifra 16.4.

☞ In merito alla fatturazione vedi cifre 6.2 e 7.3.

12.9.1 Compensazione di prestazioni

Quando forniture o prestazioni di servizi sono compensate con prestazioni in contropartita (forniture o prestazioni di servizi), entrambi i contraenti devono contabilizzare e imporre l'intero valore delle proprie forniture o prestazioni di servizi e l'intero valore delle prestazioni in contropartita. La propria prestazione va imposta all'aliquota determinante.

La semplice contabilizzazione della differenza di valore tra le prestazioni eseguite reciprocamente non è ammessa nemmeno se la parte contraente non è un contribuente. Ciò vale anche se non esiste alcuna registrazione dettagliata delle prestazioni eseguite in compensazione, cioè se è fatturata unicamente la somma da pagare o se non viene emessa alcuna fattura. In mancanza di giustificativi conformi (☞ cifra 6.2), le parti non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Per ottenere un corretto trattamento fiscale occorre allestire giustificativi separati per la prestazione e la prestazione in contropartita (p. es. fatturazione reciproca).

La deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9) è ammessa unicamente nel caso in cui ogni prestazione è fatturata singolarmente e a condizione che l'ammontare dell'IVA dovuta sulla prestazione sia menzionato separatamente.

Esempi

- *Un club riceve gratuitamente alimenti fortificanti da un fabbricante di bibite. In contropartita quest'ultimo può affiggere la pubblicità per i suoi prodotti. Queste forniture di beni e prestazioni di servizi sono imponibili. La controprestazione determinante è costituita dal prezzo di vendita del fabbricante per gli alimenti forniti.*
- *Uno sponsor offre il primo premio per il vincitore di un torneo (p. es. un televisore). In contropartita il nome dello sponsor è menzionato nel programma del torneo. La controprestazione determinante è costituita dal prezzo di vendita del bene in questione praticato dallo sponsor.*

12.9.2 Combinazioni di prestazioni

Di principio, ogni singola prestazione imponibile soggiace all'aliquota normale, ridotta o speciale.

Anche nei casi di combinazioni di beni e prestazioni di servizi imponibili (pacchetti di prestazioni) le singole prestazioni vanno fatturate separatamente e imposte a dipendenza della loro natura all'aliquota normale, ridotta o speciale.

A titolo semplificativo una fatturazione separata non è richiesta e la controprestazione complessiva può essere trattata fiscalmente come la prestazione predominante, se:

- nell'ambito di una combinazione di prestazioni imponibili sia all'aliquota normale, sia all'aliquota ridotta, il valore della prestazione predominante rappresenta **almeno il 70 %** della controprestazione complessiva;¹⁹
- nell'ambito di una combinazione di prestazioni imponibili (all'aliquota normale o ridotta) e prestazioni d'alloggio (imponibili all'aliquota speciale) e/o

¹⁹ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

prestazioni escluse dall'IVA (con o senza opzione: ☞ cifre 11.2 e 11.3), il valore della prestazione predominante rappresenta almeno il 90 % della controprestazione complessiva.

La ripartizione fra le varie aliquote d'imposta va comprovata mediante una documentazione appropriata (p. es. calcolazione). Il valore determinato è il prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente per l'esecuzione delle singole prestazioni.

Quando in una combinazione di prestazioni nessuna delle prestazioni è predominante nel senso testé descritto, le singole prestazioni vanno fatturate separatamente e imposte alle aliquote determinanti.

☞ Per i biglietti d'ingresso alle manifestazioni sportive o culturali che comprendono altre prestazioni si rimanda alle cifre 12.2.1 e 12.2.2.

Esempi

a) *Una radio regionale è lo sponsor principale di un club sportivo.*

La radio regionale effettua le prestazioni seguenti:

- *pagamento di un importo forfettario;*
- *diverse emissioni radiofoniche a scopo pubblicitario per il club sportivo.*

Il club sportivo effettua le prestazioni seguenti:

- *pubblicità sulle maglie;*
- *pubblicità sulle recinzioni del campo sportivo;*
- *inserzioni nel bollettino del club;*
- *diversi abbonamenti stagionali;*
- *20 biglietti d'ingresso per ogni partita di campionato, che possono essere vinti (estrazione a sorte) dagli ascoltatori della radio regionale.*

b) *Un importatore di automobili è lo sponsor di un club sportivo.*

L'importatore di automobili effettua le prestazioni seguenti:

- *messa a disposizione di un'automobile nuova per ogni giocatore della prima squadra;*
- *pagamento di un importo forfettario.*

Il club sportivo effettua le prestazioni seguenti:

- *esposizione di automobili nuove dell'importatore durante le partite di campionato all'interno e all'entrata principale dello stadio;*
- *pubblicità sulle recinzioni del campo sportivo;*
- *annunci agli altoparlanti;*
- *messa a disposizione di sportivi per sedute di autografi;*
- *10 abbonamenti stagionali per il campionato.*

Negli esempi esposti le prestazioni imponibili (p. es. pubblicità) e le operazioni escluse dall'IVA (p. es. biglietti d'ingresso) vanno fatturate e imposte separatamente se il valore delle prestazioni preponderanti imponibili non rappresenta almeno il 90 % della controprestazione complessiva. Se per contro, il valore delle prestazioni imponibili all'aliquota normale è preponderante (**almeno il 90 % della controprestazione complessiva**), la controprestazione complessiva può essere fatturata quale importo totale e imposta all'aliquota normale. Poiché in ambedue gli esempi esposti una delle prestazioni comprese nella combinazione è esclusa dall'IVA (biglietti e abbonamenti d'ingresso a manifestazioni sportive), è ammessa solo questa semplificazione. L'altra semplificazione (valore preponderante del 70 %) non è applicabile.

12.10 Contratti di sponsorizzazione e diritti d'immagine

Le controprestazioni ricevute in natura o in contanti per contratti che impegnano uno sportivo a indossare o utilizzare l'equipaggiamento di un fornitore (p. es. sci, racchette, scarpe, abiti) o a promuovere il prodotto di uno sponsor (p. es. per automobili, banche, assicurazioni ecc.) sono imponibili all'aliquota normale.

È pure imponibile all'aliquota normale la cessione dei diritti d'immagine (utilizzo dell'immagine e del nome dello sportivo e del gruppo sportivo alla televisione, alla radio, nei giornali ecc.) ^{(☞} Principio del luogo del destinatario cifra 14.3.1.2.

12.11 Forniture di beni e merchandising

La fornitura di beni soggiace all'IVA (di norma all'aliquota normale), anche se tali beni non sono venduti a fini lucrativi.

Esempi

- *Articoli di souvenir:*
 - *tenute sportive, scarpe, berretti, autoadesivi, ombrelli, gagliardetti, ecc.*
- *Stampati* ^(☞ per la distinzione tra aliquota ridotta e aliquota normale vedi opuscolo "Stampati"):
 - *programmi di partite, programmi stagionali (se non inclusi nel prezzo di vendita del biglietto d'ingresso);*
 - *manifesti, calendari, ecc.;*
 - *liste di partecipanti, liste dei risultati;*
 - *abbonamento al giornale di un club.*
- *Articoli da sport:*
 - *scarpe, calzoncini, magliette ecc.*
- *Alimenti per sportivi:*
 - *bibite non alcoliche, barre di cereali, alimenti energetici ecc.; se non sono forniti nell'ambito di una prestazione della ristorazione questi alimenti sono imponibili all'aliquota ridotta* ^(☞ cifra 13).

13. Prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero

13.1 Ristoranti, bar

Le prestazioni della ristorazione e di bar sono imponibili all'aliquota normale se esiste la possibilità di consumo sul posto (tavoli, sedie, poltrone, panchine, banconi di bar) o se esiste una preparazione e/o servizio presso il cliente. È irrilevante se le infrastrutture di consumo appartengono al prestatore o se sono messe a disposizione da terzi. Non è neanche rilevante se il cliente usufruisce o no della possibilità di utilizzo dell'infrastruttura.

Sono pure considerati ristoranti le mense, i padiglioni di feste, i posti all'aperto, le buvette, ecc., anche in caso di servisol.

Vanno trattati nello stesso modo i banconi con sedie da bar, p. es. nei centri di fitness, nelle palestre o ai bordi di una piscina. Si tratta di infrastrutture per il consumo sul posto, indipendentemente dal fatto che vi siano o no altri tavoli o sedie a disposizione. Si tratta in ogni caso di prestazioni di ristorazione imponibili all'aliquota normale.

☞ In merito al vitto del personale vedi cifra 13.5.1.

13.2 Stand per la vendita di generi alimentari

La semplice vendita di generi alimentari e di bibite (escluse le bevande alcoliche) da parte di stand senza possibilità di consumo sul posto è imponibile all'aliquota ridotta.

Le infrastrutture e installazioni che servono unicamente alla vendita (p. es. banconi o simili) e i posti a sedere nelle tribune (p. es. in un campo sportivo o stadio) non sono considerati infrastrutture per il consumo sul posto, sempreché non vi siano tavoli a disposizione. Lo stesso vale per le vendite realizzate con stand mobili.

Se tali vendite sono effettuate in uno stadio dal gerente del ristorante ivi situato, le stesse sono imponibili all'aliquota ridotta unicamente se le condizioni relative alla separazione organizzativa tra lo stand e il ristorante sono adempite (vale a dire casse registratrici separate e consegna obbligatoria ai clienti degli scontrini di cassa, incassi registrati separatamente nei libri contabili). In caso contrario, deve essere applicata l'aliquota normale (☞ opuscolo "Albergheria e ristorazione").

A titolo semplificativo, gli organizzatori di determinate manifestazioni (vedi la definizione nel prossimo paragrafo) possono conteggiare in modo forfettario le loro prestazioni di ristorazione imponibili all'aliquota normale, a condizione che non dispongano di oltre 20 posti a sedere o in piedi. Tutte le altre vendite di prodotti commestibili e bevande "da asporto" / "take away" sono di principio imponibili all'aliquota ridotta, anche in mancanza delle misure organizzative (compresa la consegna dello scontrino di cassa).

Con il termine “manifestazioni”, le quali possono applicare la presente regolamentazione forfettaria, s’intendono le manifestazioni di tutti i generi, nel corso delle quali i visitatori si possono ristorare durante un breve lasso di tempo determinato in anticipo (di regola durante la pausa). Ne fanno parte ad esempio le partite di calcio o di hockey su ghiaccio, le rappresentazioni cinematografiche, teatrali, circensi e musicali, i varietà, con un programma delineato quanto a tempo e contenuto (inizio, pause, fine). Questa regolamentazione non può essere applicata alle manifestazioni durante le quali i visitatori possono ristorarsi per un periodo di tempo prolungato, di solito durante l’intera manifestazione (p. es. nel corso di un torneo sportivo, durante i festival cinematografici o musicali).

La regolamentazione forfettaria è applicata nel seguente modo:

In un primo tempo va determinata (calcolando un supplemento) e imposta la cifra d’affari imponibile all’aliquota normale realizzata con la vendita di bevande alcoliche, sigarette, tabacchi e simili. Ciò presuppone che i corrispondenti costi della merce siano registrati su conti separati. In un secondo tempo, le cifre d’affari così determinate sono dedotte dalla cifra d’affari complessiva (per prodotti commestibili e bevande, sigarette, tabacchi e simili). La cifra d’affari rimanente dovrà essere imposta in misura del 20 % all’aliquota normale e dell’80 % all’aliquota ridotta.

L’applicazione della regolamentazione forfettaria è facoltativa. Il contribuente che sceglie questa semplificazione deve applicare questo procedimento durante almeno un intero anno contabile o civile. L’organizzatore assoggettato unicamente per una determinata manifestazione deve applicare la regolamentazione forfettaria per tutta la durata della manifestazione.²⁰

13.3

Alloggio

L’alloggio di ospiti in camere, appartamenti, appartamenti di vacanza, dormitori, ecc. è considerato una prestazione del settore alberghiero imponibile all’aliquota speciale.

Le prestazioni accessorie in diretta relazione con l’alloggio, enumerate qui di seguito in modo esaustivo, possono essere imposte all’aliquota speciale, indipendentemente se sono incluse nel prezzo del pernottamento o fatturate separatamente:

- colazione
- pulizia delle camere;
- messa a disposizione di biancheria da letto e da bagno;
- uso di radio e di televisione (senza pay-tv);
- accesso ad internet (senza tassa d’uso);
- approvvigionamento di tende, roulotte e camper con energia elettrica, acqua fredda e calda, nonché eliminazione di rifiuti e acque di scarico;
- utilizzazione degli impianti sanitari (senza lavatrice) nei campeggi.

²⁰ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi opuscolo “Albergheria e ristorazione”.

☞ In merito all'alloggio del personale vedi cifra 13.5.2.

13.4 **Prestazioni della ristorazione effettuate nel quadro di una prestazione di formazione esclusa dall'IVA**

Per le prestazioni di ristorazione effettuate nel quadro di una prestazione di formazione esclusa dall'IVA vedi cifra 18.3.

13.5 **Vitto e alloggio del personale**

13.5.1 **Vitto del personale**

Il vitto del personale (personale aiutante, ausiliario, permanente e volontario) costituisce una prestazione effettuata a titolo oneroso e va imposto all'aliquota normale, anche se è gratuito per il personale. Il contribuente deve l'IVA sull'importo pagato effettivamente dal personale, comunque almeno l'importo d'imposta che sarebbe dovuto in caso di consumo proprio. L'aliquota ridotta è applicabile unicamente se non è disponibile alcuna possibilità di consumo sul posto (☞ cifra 13.2).

A titolo semplificativo possono essere dichiarati e imposti all'aliquota normale gli importi forfettari seguenti (importi al lordo; IVA compresa):

- colazione fr. 3.00
- pranzo fr. 8.00²¹
- cena fr. 7.00²²
- spuntino intermedio fr. 3.00

Se tali prestazioni sono acquistate presso terzi (p. es. vitto nel ristorante gestito da un terzo e fatturato all'organizzatore), la base di calcolo dell'imposta sul consumo proprio corrisponde al prezzo d'acquisto della prestazione della ristorazione.

13.5.2 **Alloggio del personale**

L'alloggio (pernottamento con prima colazione) del **personale** che lavora nel quadro di una manifestazione è pure considerato una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, anche se esso è gratuito per il personale. Il contribuente deve l'IVA sull'importo pagato effettivamente dal personale, comunque almeno l'importo d'imposta che sarebbe dovuto in caso di consumo proprio.

21 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

22 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

A titolo semplificativo possono essere dichiarati e imposti all'aliquota normale gli importi forfettari seguenti (importi al lordo; IVA compresa):

- pernottamento fr. 8.50
- colazione (effettuata insieme al pernottamento) fr. 8.00

Se tali prestazioni sono acquistate presso terzi, la base di calcolo dell'imposta sul consumo proprio corrisponde al prezzo d'acquisto della prestazione d'alloggio.²³

13.6 **Prestazioni effettuate a titolo gratuito a ospiti ufficiali**

Le prestazioni della ristorazione, d'alloggio e di trasporto effettuate a titolo gratuito a delegazioni ufficiali degli ambienti politici, commerciali, culturali, sportivi, ecc. e ai loro accompagnatori, non soggiacciono all'IVA, né a titolo di fornitura né a titolo di consumo proprio.

Tuttavia, secondo l'articolo 38 capoverso 5 LIVA può essere dedotto solo il 50 % degli ammontari d'imposta precedente gravante le spese di vitto e bevande (acquisto di prodotti commestibili, bevande e pasti nei ristoranti). Per contro, può essere fatta valere l'imposta precedente totale sulle altre spese (alloggio, trasporto).

☞ In merito alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi cifra 9.4.

14. **Diritti e prestazioni di servizi relativi agli sportivi**

14.1 **Trasferimenti, riscatti di contratti e prestiti di sportivi**

I trasferimenti, i riscatti di contratti e i prestiti di sportivi costituiscono prestazioni di servizi (cessione di diritti immateriali) imponibili all'aliquota normale. Il luogo di queste prestazioni di servizi è retto dall'articolo 14 capoverso 3 lettera a LIVA (principio del luogo del destinatario). Le entrate conseguite con il trasferimento, il prestito o il riscatto di un contratto di uno sportivo da un'impresa sul territorio svizzero a un'altra impresa sul territorio svizzero (club sportivi, federazioni sportive e altre persone giuridiche o fisiche), sono imponibili all'aliquota normale, indipendentemente dalle modalità di finanziamento della transazione. In caso di scambio di giocatori tra due imprese (compensazione), vi è una controprestazione reciproca (☞ cifra 7.3).

Esempio 1

Un giocatore è trasferito da un club svizzero a un altro club svizzero. L'importo relativo al trasferimento ammonta a fr. 100 000. Per il club cedente, si tratta di una cifra d'affari imponibile all'aliquota normale.

Se l'impresa assuntrice (acquirente) ha la sua sede sociale all'estero e l'impresa cedente (venditore) sul territorio svizzero, per quest'ultima si tratta di una prestazione di servizi effettuata all'estero che non soggiace all'IVA. Tali entrate devono

tuttavia essere dichiarate nel rendiconto IVA, ma possono essere dedotte alla cifra 040 dello stesso rendiconto quali prestazioni effettuate all'estero.

Esempio 2

Un club estero riscatta presso un club svizzero il contratto di un giocatore di hockey su ghiaccio. L'importo del riscatto ammonta a fr. 500 000. Per il club svizzero si tratta di una cifra d'affari realizzata all'estero che non soggiace all'IVA svizzera. Tale cifra d'affari deve essere dichiarata nel rendiconto IVA, ma può essere dedotta nello stesso rendiconto (prestazione di servizi effettuata all'estero).

Il prestito di un giocatore effettuato da un'impresa estera a un'impresa sul territorio svizzero deve essere considerato per quest'ultima un ottenimento di prestazioni di servizi da un'impresa con sede all'estero non assoggettata sul territorio svizzero. Questo ottenimento di prestazioni di servizi va dichiarato e imposto dall'impresa sul territorio svizzero (☞ cifra 2.7).

Esempio 3

Un giocatore di calcio è prestato da un club francese a un club svizzero. L'importo versato dal club svizzero al club francese ammonta a fr. 200 000. Il club svizzero deve dichiarare questo importo nel rendiconto IVA come ottenimento di prestazioni di servizi effettuate da un'impresa con sede all'estero non assoggettata sul territorio svizzero.

☞ In merito al diritto alla deduzione dell'imposta precedente e alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi cifra 9.

14.2

Mediazione di sportivi

Le prestazioni di mediazione di sportivi e di gruppi sportivi eseguite da mediatori (agenti, rappresentanti) **espressamente in nome e per conto di terzi** vanno imposte all'aliquota normale. Tali prestazioni sono tuttavia esenti dall'IVA, se l'operazione oggetto della mediazione è esente dall'IVA in base all'articolo 19 capoverso 2 LIVA o se è realizzata esclusivamente all'estero (risulta quindi esente dall'IVA p. es. la mediazione di un giocatore, svizzero o estero, da un club svizzero a un club estero).

Ai sensi dell'IVA è reputato intermediario unicamente colui che può comprovare di avere ricevuto, dal suo rappresentato (p. es. giocatore di calcio), un mandato di semplice mediazione e che può dimostrare che egli agisce espressamente in nome e per conto del suo rappresentato in maniera tale che si verifica uno scambio di prestazioni di servizi diretto tra il rappresentato e il terzo.

L'intermediazione diretta costituisce una prestazione di servizi. L'intermediario diretto deve dunque imporre, all'occorrenza, unicamente la commissione che riceve, e non l'importo della prestazione di servizi oggetto della mediazione.

Se il mediatore di sportivi e di gruppi sportivi agisce **per proprio conto**, le sue prestazioni complessive (e non soltanto la commissione) sono considerate controprestazione (☞ principio del luogo del destinatario; cifra 14.3.1).

Esempi

- *Un club svizzero acquista un giocatore di calcio presso un club spagnolo. La controprestazione di fr. 400 000 è versata a un rappresentante domiciliato sul territorio svizzero che agisce per proprio conto. Per il rappresentante questo importo è imponibile all'aliquota normale.*
- *Un club italiano mette temporaneamente a disposizione (prestito) di un club svizzero un giocatore di calcio. L'operazione è svolta da un agente non contribuente che agisce in nome e per conto del club italiano. Secondo il contratto il club svizzero versa all'agente fr. 300 000 destinati al club italiano e fr. 30 000 destinati all'agente stesso come commissione.*
 - a) *Se l'agente è domiciliato all'estero:
il club svizzero deve dichiarare nel suo rendiconto l'importo di fr. 330 000 (300 000 + 30 000) a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede all'estero non assoggettate sul territorio svizzero;*
 - b) *Se l'agente è domiciliato sul territorio svizzero:
il club svizzero deve dichiarare nel suo rendiconto IVA unicamente l'importo di fr. 300 000 a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede all'estero non assoggettate sul territorio svizzero (versamento al club italiano). Se è contribuente, l'agente deve imporre l'importo di fr. 30 000 all'aliquota normale.*

☞ In merito al diritto alla deduzione dell'imposta precedente e alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi cifra 9.

14.3 Rimunerazione di sportivi e di gruppi sportivi

14.3.1 Luogo della prestazione di servizi

Le prestazioni di servizi effettuate sul territorio svizzero sono imponibili. Il luogo della prestazione di servizi è definito all'articolo 14 LIVA.

14.3.1.1 Prestazioni di servizi sportive

Le prestazioni di servizi sportive sono considerate effettuate nel luogo in cui il prestatore svolge di volta in volta la sua attività (art. 14 cpv. 2 lett. d LIVA).

Esempi

- *Uno sportivo domiciliato a Bellinzona che partecipa a una competizione in Francia effettua una prestazione di servizi sportiva all'estero; la controprestazione incassata dallo sportivo per la competizione non soggiace all'IVA.*

- *Un club sportivo italiano che partecipa a un torneo a Lugano effettua una prestazione di servizi sportiva sul territorio svizzero; il club è contribuente se le condizioni per l'assoggettamento sono adempite. In questo caso, la controprestazione che il club riceve dall'organizzatore del torneo va imposta e dichiarata all'aliquota normale.*
- *Una squadra di calcio svizzera o estera, partecipante ad una partita che ha luogo in Svizzera, riceve dall'organizzatore una parte delle entrate provenienti dai biglietti d'ingresso alla partita. Questa controprestazione è imponibile all'aliquota normale.*

14.3.1.2 Prestazioni di servizi nel settore pubblicitario e cessione di diritti

Le prestazioni di servizi nel settore pubblicitario e la cessione di diritti sono considerate effettuate nel luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simili sedi o stabilimenti, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività (art. 14 cpv. 3 lett. a e b LIVA).

Esempi

- *Uno sportivo domiciliato a Locarno che cede il suo diritto d'immagine a un'impresa tedesca effettua una prestazione di servizi all'estero; la controprestazione incassata dallo sportivo non soggiace all'IVA.*
- *Un club sportivo spagnolo che cede a una ditta di orologeria domiciliata a Neuchâtel il diritto di utilizzare il suo nome per una campagna pubblicitaria effettua una prestazione di servizi sul territorio svizzero. Se è già contribuente a causa delle operazioni che realizza sul territorio svizzero con prestazioni sportive, il club sportivo spagnolo deve imporre le entrate provenienti dalla cessione di tale diritto. Se per contro non è contribuente, è il destinatario della cessione del diritto, ossia la ditta di orologeria svizzera, che deve dichiarare e imporre l'ottenimento di tale prestazione di servizi (☞ cifra 2.7).*

14.3.2 Sportivi e gruppi sportivi domiciliati sul territorio svizzero

Gli sportivi o i gruppi sportivi domiciliati sul territorio svizzero, che adempiono le condizioni per l'assoggettamento all'IVA, devono dichiarare tutte le loro entrate imponibili. Fanno parte della cifra d'affari imponibile tutte le entrate provenienti da prestazioni effettuate sul territorio svizzero, inclusi i premi d'ingaggio e d'arrivo, le entrate pubblicitarie e le entrate provenienti dalla cessione dei diritti d'immagine così come le forniture di beni (☞ cifre 12.8-12.11 e 14.3.5).

14.3.3 Sportivi e gruppi sportivi domiciliati all'estero

Uno sportivo o un gruppo sportivo domiciliato all'estero che sul territorio svizzero effettua **esclusivamente** prestazioni di servizi nel settore pubblicitario o della cessione dei diritti (p. es. vendita di diritti d'immagine) non è assoggettato all'IVA. In questo caso spetta al destinatario dichiarare e imporre l'ottenimento di tali prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede all'estero (☞ cifra 2.7).

Per contro, gli sportivi o i gruppi sportivi domiciliati all'estero, che adempiono le condizioni per l'assoggettamento all'IVA, devono dichiarare e imporre all'aliquota normale tutte le loro entrate quali ad esempio i premi d'ingaggio e per il vincitore, i premi per il risultato ottenuto, i premi di classifica, così come le eventuali forniture di beni effettuate sul territorio svizzero (☞ cifre 12.11 e 14.3.1.1). Se essi effettuano anche prestazioni di servizi nel settore pubblicitario o della cessione dei diritti a imprese con sede sul territorio svizzero (☞ cifre 14.3.1.2 e 14.3.5), sono imponibili all'IVA all'aliquota normale anche queste controprestazioni.

14.3.4 Disposizioni comuni per sportivi e gruppi sportivi domiciliati sul territorio svizzero o all'estero

14.3.4.1 Fatturazione

Gli acquirenti contribuenti (risp. destinatari contribuenti di prestazioni di servizi) possono esigere dallo sportivo o dal gruppo sportivo contribuente che ha partecipato a una manifestazione sportiva o effettuato prestazioni di servizi nel settore pubblicitario l'emissione di una fattura, di una ricevuta o di un conteggio conforme alle condizioni fissate dall'articolo 37 LIVA per gli importi ricevuti in contropartita.

☞ In merito alla deduzione dell'imposta precedente rispettivamente alla riduzione della deduzione dell'imposta vedi cifra 9; in merito al calcolo e al trasferimento dell'IVA vedi cifra 6.

14.3.4.2 Stipendi

Gli stipendi percepiti dagli sportivi sulla base di contratti di lavoro (attività dipendente) non soggiacciono all'IVA. Tali stipendi comportano una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9.4).

14.3.5 Esempi

Gli importi esposti vanno intesi al netto dell'IVA.

Esempio 1

Un giocatore di tennis indipendente domiciliato in Svizzera partecipa a competizioni in Svizzera e all'estero. Egli effettua inoltre prestazioni di servizi nel settore pubblicitario a imprese svizzere ed estere.

<i>Premio di partecipazione al torneo di Lugano</i>	fr.	30'000 7,6 %
<i>Premio di classifica al torneo di Lugano</i>	fr.	40'000 7,6 %
<i>Spese a carico dell'organizzatore a Lugano: albergo, ristorazione, trasferta</i>	fr.	5'000 7,6 %
<i>Premio di partecipazione al torneo di Parigi</i>	fr.	20'000 *
<i>Premio di classifica al torneo di Parigi</i>	fr.	25'000 *
<i>Spese a carico dell'organizzatore a Parigi: albergo, ristorazione, trasferta</i>	fr.	4'000 *

Entrate per la pubblicità

- di una racchetta da tennis (fatturate a un'impresa con sede negli Stati Uniti)	fr.	100'000 *
- di abbigliamento (fatturate a un'impresa con sede in Svizzera)	fr.	80'000 7,6 %
- di una bevanda (fatturate a un'impresa con sede in Svizzera)	fr.	60'000 7,6 %
- per un costruttore di automobili (fatturate a un'impresa con sede in Germania)	fr.	50'000 *

Cifra d'affari totale	fr.	414'000
------------------------------	------------	----------------

Cifra d'affari imponibile (100 %)	fr.	215'000
-----------------------------------	-----	---------

Calcolo dell'IVA: 7,6 % di (100 %) fr. 215'000	fr.	16'340
---	-----	--------

* Cifre d'affari non soggette all'IVA.

Il giocatore di tennis adempie le condizioni per l'assoggettamento all'IVA.

Esempio 2

Un club di calcio **estero** partecipa a tornei in Svizzera e all'estero. I contratti pubblicitari sono conclusi prevalentemente con imprese estere.

Ributizione delle prestazioni effettuate all'organizzatore di un torneo indoor a Zurigo:

- premio di partecipazione al torneo	fr.	150'000 7,6 %
- spese a carico dell'organizzatore:		
- ristorazione, alloggio	fr.	20'000 7,6 %
- imposta alla fonte	fr.	25'000 7,6 %

Ributizione di prestazioni effettuate all'organizzatore di un torneo indoor a Budapest:

- premio di partecipazione al torneo	€	200'000 *
- spese a carico dell'organizzatore:		
- ristorazione, alloggio	€	40'000 *
- imposta alla fonte	€	33'000 *

Entrate di sponsorizzazione del club estero versate da imprese con sede all'estero

€	600'000 *
---	-----------

Seguite di firma di autografi organizzate dal fornitore di materiale sportivo con sede sul territorio svizzero in occasione di un campo di allenamento in Svizzera

fr.	80'000 7,6 %
-----	--------------

Cifra d'affari totale	fr.	275'000
	€	873'000

Cifra d'affari imponibile (100 %)	fr.	275'000
Calcolo dell'IVA:		
7,6 % di (100 %) fr. 275'000	fr.	20'900

* Cifre d'affari non soggette all'IVA.

Il club di calcio estero adempie le condizioni per l'assoggettamento e deve di conseguenza annunciarsi all'AFC. Se, a torto, questo club non è assoggettato, il fornitore di materiale sportivo deve, per le sedute di firma di autografi, dichiarare e imporre l'ottenimento di prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede all'estero (☞ cifra 2.7).

Esempio 3

Un giocatore di golf indipendente domiciliato all'estero partecipa a tornei che hanno luogo unicamente all'estero. Per contro, egli effettua prestazioni di servizi nel settore pubblicitario sia a imprese svizzere, sia a imprese estere.

Partecipazione a un torneo negli Stati Uniti:

- premio di partecipazione e di classifica	USD	200'000 *
- spese a carico dell'organizzatore	USD	10'000 *

Contratti pubblicitari conclusi con:

- imprese con sede in Svizzera	fr.	180'000 ¹⁾
- imprese con sede all'estero	USD	250'000 *

* Cifre d'affari non soggette all'IVA.

¹⁾ *Le entrate per le prestazioni nel settore pubblicitario effettuate a imprese con sede in Svizzera ammontano a fr. 180 000. Questa cifra d'affari soggiace di principio all'IVA. Effettuando in territorio svizzero unicamente prestazioni di servizi nel settore pubblicitario, il giocatore di golf domiciliato all'estero è escluso dall'assoggettamento. Le imprese con sede in territorio svizzero devono per contro dichiarare e imporre a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede all'estero gli importi (fr. 180 000) versati al giocatore di golf (☞ cifra 2.7).*

In base all'articolo 38 LIVA le spese di trasferta e di soggiorno pagate dall'organizzatore legittimano di principio la deduzione dell'imposta precedente se si tratta di spese attribuibili a un'operazione imponibile dell'organizzatore e se le fatture sono indirizzate a quest'ultimo. Ciò vale tuttavia soltanto a condizione che lo sportivo imponga, a titolo obbligatorio o volontario, il suo ingaggio.²⁴

15. Operazioni relative ai membri e all'attività delle associazioni

15.1 Contributi dei membri

Sono esclusi dall'IVA i contributi dei membri stabiliti in base agli statuti o dall'assemblea generale competente (contributi di base) di associazioni o società cooperative senza scopo di lucro, a condizione che il contributo sia uguale per tutti i membri o vari in base alle categorie di membri (p. es. adulti, famiglie, pensionati, membri attivi, passivi, juniori o seniori). La condizione è che tutti i membri della stessa categoria possano usufruire delle stesse prestazioni in eguale misura.

Sono parimenti esclusi dall'IVA i versamenti suppletivi stabiliti in base agli statuti effettuati da **tutti** i membri (p. es. contributi straordinari per coprire un disavanzo o per finanziare un'attività specifica). Vanno per contro imposti gli importi che i membri versano in cambio di prestazioni imponibili dell'associazione non comprese nei contributi dei membri.

Le tasse d'iscrizione o di ammissione stabilite in base agli statuti che devono essere pagate per poter essere accolti in un'associazione o in un club (p. es. club di tennis, di curling, di golf) vengono equiparate ai contributi dei membri e sono pertanto escluse dall'IVA.



I contributi dei membri versati ad altre persone fisiche o giuridiche (p. es. SA, Srl) non sono mai esclusi dall'IVA.

☞ In merito alle prestazioni effettuate a determinate categorie di membri quali donatori, sostenitori, benefattori vedi cifra 15.4.

Esempi

- *il contributo di un socio attivo di un club di calcio che dà il diritto di partecipare alle attività sportive, al giornale del club e all'ingresso gratuito alle partite della prima squadra;*
- *il contributo di socio sostenitore di un club di pallacanestro stabilito in base agli statuti che dà diritto all'ingresso gratuito alle partite giocate in casa;*
- *il contributo di socio di un club di tennis stabilito in base agli statuti che dà il diritto di utilizzare una volta alla settimana gli impianti sportivi del club.*



Le entrate di soci giornalieri (p. es. green fee nei club di golf) non sono considerate contributi dei membri esclusi dall'IVA, bensì controprestazioni imponibili per l'utilizzo di impianti sportivi o installazioni appartenenti ai club (☞ cifra 17.2.3).

15.2 Funzionari nel settore dello sport e attività analoghe

L'attività di membri di organi direttivi e di comitati è considerata un'attività dipendente e non soggiace quindi all'IVA.

È pure considerata attività dipendente l'attività di arbitro, capo arbitro e simili in diretta relazione con una manifestazione.²⁵

Se un terzo è incaricato di esercitare determinate funzioni in occasione di una manifestazione (p. es. cronometraggio), la sua remunerazione, compreso il risarcimento di tutti i costi (p. es. alloggio e vitto), è imponibile all'aliquota normale.

15.3 Licenze di sportivi, allenatori e arbitri

Le entrate provenienti dalla vendita di "licenze di sportivi", "passaporti dei giocatori" e altri documenti che lo sportivo deve acquistare da federazioni regionali, cantonali, nazionali o internazionali per poter partecipare a una gara sono escluse dall'IVA indipendentemente dalla durata della loro validità. È irrilevante se questi documenti formano o no un diritto statutario della federazione. La prestazione è esclusa dall'IVA, anche se è inclusa una prestazione complementare (giornale della federazione, ribassi presso vari commercianti, ecc.). Le entrate provenienti dalla vendita di licenze d'arbitro e d'allenatore sono pure escluse dall'IVA.

Queste entrate comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9.4).

Esempi

- *lo Swiss Athletic Pass (licenze di atletica);*
- *i passaporti dei giocatori di calcio;*
- *le licenze dei giocatori di hockey su ghiaccio.*

15.4 Doni, contributi sostenitori, legati

L'ottenimento di doni, contributi sostenitori e legati versati da persone private, istituzioni o imprese (donatori, sostenitori, benefattori, mecenati) non è considerato un'operazione imponibile se il finanziatore non riceve alcuna prestazione imponibile (p. es. prestazioni pubblicitarie) in contropartita del suo apporto (sotto forma di denaro, beni o prestazioni di servizi). Queste entrate comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9.4).

Non si verifica una prestazione pubblicitaria, e quindi una sponsorizzazione, se il finanziatore è nominato una o più volte nella parte ufficiale di un rapporto annuale o resoconto.

Non si considerano rapporti annuali o resoconti le altre pubblicazioni come, ad esempio, riviste di associazioni, programmi, numeri unici, titoli di testa o di coda

²⁵ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

di film, manifesti, diapositive e altre proiezioni, messaggi trasmessi all'altoparlante, menzioni negli elenchi dei donatori.

La menzione nominativa in dette pubblicazioni non costituisce una prestazione pubblicitaria e quindi non si verifica una sponsorizzazione, se i finanziatori sono:

- persone private che svolgono un'attività indipendente e che sono nominate senza indicazione della loro professione o attività;
- persone con attività dipendenti;
- poteri pubblici e persone giuridiche, corporazioni e istituzioni di diritto pubblico, quando si tratta di una collettività pubblica intesa come un insieme (Cantone, Città, Comune, Chiesa) o di singoli servizi senza attività imprenditoriale (polizia, militare, ecc.).

☞ In merito ai contributi versati da organizzazioni di utilità pubblica vedi cifra 16.4.

Vi è pure una prestazione imponibile in contropartita se, per esempio, il finanziatore viene nominato in un comunicato o nel bollettino sociale con il riferimento alla sua attività professionale o commerciale o a ogni altra sua attività a scopo di lucro.

Le entrate provenienti dalle cosiddette corse sponsorizzate non sono imponibili, se non è effettuata alcuna prestazione in contropartita ai finanziatori.

Esempio

I soci attivi di un club di calcio corrono per un'ora sulla pista d'atletica. Ogni socio cerca donatori disposti a versare al club di calcio un determinato importo per ogni giro di pista effettuato (p. es. 1 franco o 5 franchi al giro). Le entrate così conseguite sono considerate doni.

A titolo semplificativo il contribuente che riceve doni e/o legati può, invece di procedere alla dovuta riduzione della deduzione dell'imposta precedente, considerare tali importi come cifra d'affari e imporli all'aliquota normale (☞ cifra 9.5.5.1).²⁶

15.5

Giustizia sportiva delle federazioni e multe

La giustizia sportiva di una federazione è considerata arbitrato e costituisce quindi un atto sovrano, nella misura in cui era stata esclusa a priori l'invocazione dei tribunali ordinari. Tali entrate conseguite con atti sovrani non soggiacciono all'IVA, indipendentemente se il tribunale della federazione esercita la sua attività sul territorio svizzero o all'estero.

Non sono imponibili le multe riscosse per aver infranto o non aver osservato i regolamenti oppure per averne tollerato le infrazioni.

²⁶ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

Per la federazione o l'istituzione che infligge le multe, queste entrate comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9.4).

Esempi

- multe inflitte a sportivi e dirigenti per infrazioni al regolamento;
- multe inflitte alle associazioni per inosservanza delle prescrizioni relative al numero di spettatori o per la carente organizzazione di una partita;
- multe inflitte ai club per non aver messo a disposizione il numero di arbitri previsto dal regolamento.

15.6

Vendite di beneficenza e mercatini dell'usato

Sono escluse dall'IVA le operazioni effettuate in proprio nome in occasione di **manifestazioni** (come le vendite di beneficenza o i mercatini dell'usato) da istituzioni senza scopo lucrativo che svolgono attività escluse dall'IVA nel settore dello sport, purché tali operazioni siano effettuate a loro esclusivo profitto e intese a procurare loro un aiuto finanziario (art. 18 n. 17 LIVA).

Una manifestazione secondo l'articolo 18 numero 17 LIVA è un avvenimento occasionale che si svolge quindi non correntemente, bensì una o più volte all'anno, ma al massimo sei volte all'anno²⁷. Ne fanno parte le manifestazioni seguenti:

- vendite di beneficenza;
- mercatini dell'usato;
- consegne di distintivi o altri beni (p. es. frutta, cioccolata) nell'ambito di azioni di raccolta di fondi per strada e porta a porta.

Rientrano sotto l'articolo 18 numero 17 LIVA unicamente le manifestazioni che un'istituzione organizza essa stessa **in suo proprio nome**, ossia apparendo chiaramente verso l'esterno quale organizzatrice. Se diverse istituzioni organizzano insieme una tale manifestazione, tutti i nomi devono essere indicati in modo chiaro.

Sono escluse dall'IVA anche le attività accessorie realizzate nell'ambito di queste manifestazioni (p. es. vendite di bevande).



Se i fondi ottenuti sono utilizzati per finanziare attività imponibili, i ricavi della manifestazione sono imponibili all'aliquota determinante. Se i fondi servono al finanziamento di attività sia imponibili sia escluse dall'IVA, essi devono essere ripartiti proporzionalmente.²⁸

²⁷ Precisazione della prassi

²⁸ Precisazione della prassi

L'istituzione non ha alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per realizzare operazioni escluse dall'imposta nell'ambito di simili manifestazioni (☞ cifra 9.3).

Esempio

In occasione di una festa campestre viene organizzato un mercatino dell'usato. I membri del locale club di pallavolo vendono alla loro bancarella, in nome del loro club, beni raccolti tra i diversi soci. Le entrate realizzate in questo modo sono escluse dall'IVA.



Le cene di gala e i balli di beneficenza non sono considerati manifestazioni secondo l'articolo 18 numero 17 LIVA e le relative entrate sono di conseguenza imponibili all'IVA. Lo stesso vale per le cifre d'affari realizzate nell'ambito di altre manifestazioni (p. es. tornei di calcio a squadre ridotte, serate ricreative).²⁹

16.

16.1

Sussidi e altri contributi

Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici

I sussidi e altri contributi dei poteri pubblici versati da Confederazione, Cantoni e Comuni non fanno parte della controprestazione imponibile e comportano per il contribuente una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9.4).

Esempi

- *pagamenti effettuati dalla Confederazione o dai Cantoni nell'ambito delle prestazioni "Gioventù e Sport";*
- *i sussidi versati dall'Ufficio federale dello sport per la formazione dei monitori e degli allenatori;*
- *i contributi versati da un Comune a copertura dei costi di un'associazione o di un club.*

Sono considerati sussidi o altri contributi dei poteri pubblici gli importi versati direttamente ai loro beneficiari reali, a condizione tuttavia che nessuna prestazione diretta (immediata) venga effettuata ai poteri pubblici. Se il beneficiario reale versa questi importi a un terzo in cambio di prestazioni imponibili, quest'ultimo deve imporre tali importi.

A titolo semplificativo, il contribuente che ottiene sussidi o altri contributi dei poteri pubblici può, invece di procedere alla necessaria riduzione della deduzione

dell'imposta precedente, trattare tali contributi come una cifra d'affari e imporli all'aliquota normale (☞ cifra 9.5.5.1).³⁰

16.2 Contributi della Swisslos, della Lotteria Romanda e dello Sport-Toto

Gli importi versati da queste istituzioni sono trattate fiscalmente come sussidi se il beneficiario non deve eseguire loro alcuna prestazione in contropartita.

Esempi

- *i contributi dei Cantoni facenti parte della loro quota dell'utile della Swisslos e della Lotteria Romanda così come gli importi ripartiti a questo titolo dagli organismi cantonali d'aiuto allo sport;*
- *i contributi versati a club sportivi nonché a federazioni e associazioni sportive dalla Swisslos e dalla Lotteria Romanda;*
- *i contributi versati dallo Sport-Toto a organizzazioni mantello (p. es. Swiss Olympic Association, Associazione svizzera di football, Swiss Ice Hockey) e gli importi che queste organizzazioni riversano ad altri beneficiari, senza che questi ultimi effettuino prestazioni in contropartita.*

Se l'importo versato a un beneficiario include controprestazioni in cambio di prestazioni imponibili, le stesse devono figurare separatamente nei documenti. Altrimenti, la totalità dell'importo ricevuto, incluso il contributo della Swisslos, della Lotteria Romanda o dello Sport-Toto, è imponibile all'aliquota normale.

16.3 Garanzie a copertura del deficit

Le garanzie a copertura del deficit versate dalle collettività pubbliche (p. es. dall'Ufficio federale dello sport o da Cantoni e Comuni) direttamente agli organizzatori di manifestazioni sono considerate sussidi. Esse non soggiacciono all'IVA e comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9.4).

16.4 Contributi (prestazioni valutabili in denaro o liberalità in natura) versati a o da organizzazioni d'utilità pubblica³¹

Le organizzazioni d'utilità pubblica che ricevono contributi non effettuano alcuna prestazione in contropartita se menzionano una o più volte, in pubblicazioni di loro scelta, in forma neutra, il nome o la ditta di chi ha versato i contributi e/o utilizzano soltanto il logo e/o la ditta originale della sua impresa (art. 33a cpv. 1 LIVA).

Non costituisce una prestazione in contropartita il fatto che i beneficiari di contributi versati da un'organizzazione d'utilità pubblica menzionino una o più volte il nome di tale organizzazione. Questi contributi sono trattati fiscalmente come dei

30 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

31 Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2006

doni. Se il nome dell'organizzazione d'utilità pubblica comprende la ditta di un'impresa, non costituisce prestazione in contropartita neppure il fatto di menzionare nelle pubblicazioni, in forma neutra, questo nome e/o il logo e/o la ditta originale di tale impresa (vale a dire senza indicazione dei prodotti o prestazioni dell'impresa).

Detti principi si applicano anche se l'aiuto è fornito in forma di prestazioni valutabili in denaro quali ad esempio le liberalità in natura.

Le condizioni per essere considerata un'organizzazione d'utilità pubblica (p. es. fondazione, associazione) sono stabilite nell'articolo 33a capoverso 4 LIVA.

Si considerano pubblicazioni ai sensi di questa regola i messaggi su supporti neutri come i programmi di una manifestazione, i numeri speciali, i rapporti d'esercizio, di ricerca e di gestione, i giornali, le riviste, le bandiere, i manifesti e i biglietti d'ingresso, così come i titoli di testa e di coda dei film e la pubblicazione in internet (si tratta tuttavia di una controprestazione imponibile se vi è un link al sito di un'impresa con scopi lucrativi che non è d'utilità pubblica).

Per contro **non** si considerano pubblicazioni su supporti neutri i messaggi sui prodotti propri del beneficiario del contributo (p. es. pubblicità su tenute sportive, pubblicità a bordo pista, scritte su veicoli); In tal caso si verificano prestazioni di sponsorizzazione imponibili.

I summenzionati contributi (doni, sussidi ecc.), non fanno parte della controprestazione e comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9.4).

Esempio

La fondazione Chimica (riconosciuta come d'utilità pubblica; fondazione della società Chimica SA) partecipa con un contributo di 20 000 franchi all'organizzazione di una corsa podistica popolare. Il logo della fondazione appare in forma neutra sul manifesto ufficiale della manifestazione.

17. Immobili e impianti sportivi

17.1 Locazione e affitto di immobili

Sono considerati immobili gli edifici e le parti di edifici (beni immobili, costruzioni) fissati durevolmente al suolo nonché i terreni iscritti nel registro fondiario. La locazione, l'affitto e la vendita di tali beni sono esclusi dall'IVA e i costi relativi a queste operazioni non legittimano la deduzione dell'imposta precedente. Ciò vale anche per la locazione o l'affitto di edifici o parti di edifici con attrezzature e macchine incorporate durevolmente e facenti parte di un impianto (p. es. locazione di un ristorante nel clubhouse o di un locale per massaggi in un centro di fitness).

Se edifici o parti di edifici sono locati a contribuenti, è ammessa l'opzione per l'imposizione della locazione (☞ cifra 11).

Tuttavia, la locazione o l'affitto di altri impianti fissi che non sono considerati impianti sportivi, nonché di macchine o beni mobili senza i locali (p. es. armadi negli spogliatoi) sono imponibili all'aliquota normale.

La messa a disposizione di superfici di stabili o di terreni come pure di vetrine e simili a scopi pubblicitari non è considerata una locazione esclusa dall'IVA, bensì una prestazione di servizi imponibile all'aliquota normale (☞ cifra 12.7).

17.2 Impianti sportivi

Si considerano impianti sportivi ai sensi dell'IVA le costruzioni e le installazioni destinate alle attività sportive. Fanno parimenti parte degli impianti sportivi gli attrezzi fissi o mobili necessari alla pratica dello sport (p. es. ostacoli in un maneggio, attrezzi di ginnastica in una palestra) così come le installazioni a disposizione di sportivi e spettatori (spogliatoi, docce, tribune, barriere, cancelli, servizi ecc.).

Esempi di impianti sportivi

- stadi;
- sale da ginnastica e campi sportivi;
- palestre polivalenti;
- campi da tennis;
- campi da squash;
- piscine coperte e all'aperto;
- maneggi e ippodromi;
- campi da golf e impianti di minigolf;
- impianti e muri di arrampicata;
- circuiti per automobili da corsa e go-kart;
- stand di tiro;
- piste di pattinaggio artificiali e naturali;
- trampolini per il salto con gli sci;
- piste di bob;
- piste di bowling e birilli.

Non sono considerate impianti sportivi le costruzioni e installazioni che non sono state costruite o sistemate specificamente per scopi sportivi, anche se sono utilizzate per manifestazioni sportive così come le attrezzature utilizzate per scopi medici o di divertimento o gli impianti wellness.

Esempi

- ristorante o padiglioni per congressi (p. es. per un meeting di boxe);
- cave (p. es. per gare di motocross);
- aree di parcheggio (p. es. per corse di go-kart);
- saune, solarium, bagni termali;
- locali con tavoli per il biliardo nonché locali di gioco delle freccette.

17.2.1 **Locazione di impianti sportivi**

Gli impianti sportivi sono considerati immobili la cui locazione è esclusa dall'IVA nella misura in cui il locatario ha il diritto all'uso esclusivo dell'impianto sportivo o di una parte dello stesso. Ai fini del trattamento fiscale della locazione è irrilevante che l'impianto sportivo sia utilizzato dal locatario per una manifestazione sportiva o per un'altra attività. È parimenti esclusa dall'IVA la locazione di attrezzature installate durevolmente e facenti parte di un impianto sportivo (art. 18 n. 21 lett. d LIVA).

La locazione simultanea di attrezzi (p. es. in palestre polivalenti) o di installazioni complementari (p. es. tribune, spogliatoi, docce, ecc.) è considerata una prestazione accessoria ed è pertanto esclusa dall'IVA alla stessa stregua della locazione di impianti sportivi.

Per contro, la semplice locazione di attrezzi sportivi soggiace all'IVA all'aliquota normale (☞ cifra 18.1).

I costi e gli investimenti relativi alle operazioni escluse dall'IVA non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

Esempi

Le seguenti locazioni di impianti sportivi sono escluse dall'IVA:

- *la locazione di uno stadio o di un campo di calcio, di una sala di ginnastica, di una pista di atletica ecc.*
 - *alle società per il loro allenamento o per le partite;*
 - *agli organizzatori di tornei, competizioni, esposizioni o concerti;*
- *la locazione di una pista di pattinaggio o di una piscina coperta a società o a terzi, nella misura in cui dispongono di un'area riservata per il loro uso esclusivo;*
- *la controprestazione (l'ingresso) pagata per l'utilizzazione esclusiva da parte del locatario di un campo da tennis o da squash;*
- *la controprestazione pagata per l'utilizzazione esclusiva da parte del locatario di un impianto di bowling o di birilli, ad esempio in un ristorante, indipendentemente dal fatto che si tratti della locazione di una, più o tutte le piste di un impianto di bowling o di birilli (un impianto di bowling o di birilli è una superficie delimitata).*

17.2.2 **Locazione di superfici espositive in impianti sportivi**

La locazione di interi impianti sportivi o di singole superfici espositive delimitate per un'esposizione è esclusa dall'IVA. Sono pure esclusi dall'IVA le spese accessorie come gli allacciamenti elettrici, del gas e dell'acqua eventualmente fatturate separatamente al locatario o comprese nel prezzo di locazione. Per contro, le prestazioni che non sono in diretta relazione con la locazione dell'impianto sportivo (p. es. messa a disposizione di materiali per lo stand, prestazioni pubblicitarie) vanno fatturate separatamente ed imposte all'aliquota d'imposta corrispondente.

Se l'intero impianto sportivo è dato in locazione a un organizzatore d'esposizioni, anche gli importi che quest'ultimo incassa con la locazione delle superfici espositive sono esclusi dall'IVA

17.2.3 Ingresso agli impianti sportivi

A differenza della locazione esclusa dall'IVA, ossia il diritto esclusivo di utilizzare per un periodo determinato o indeterminato un impianto sportivo (☞ cifra 17.2.1), il diritto di utilizzare individualmente assieme ad altre persone un impianto sportivo contro pagamento di un determinato importo (prezzo d'ingresso) costituisce una prestazione di servizi imponibile all'aliquota normale.

I costi e gli investimenti relativi alle operazioni imponibili all'IVA legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

Esempi

I seguenti prezzi d'ingresso sono imponibili all'IVA:

- *un centro fitness accorda alla prima squadra di un club di calcio il diritto di utilizzare il suo impianto contro pagamento di un importo forfettario. L'utilizzazione ha luogo durante il normale orario di apertura del centro. L'importo forfettario vale cifra d'affari imponibile a titolo di pagamento di un prezzo d'ingresso (il club di calcio non dispone del diritto esclusivo di utilizzare il centro, poiché altre persone si trovano simultaneamente nel centro fitness).*
- *prezzo d'ingresso per l'accesso a piscine coperte e all'aperto nonché a piste di pattinaggio;*
- *prezzo d'ingresso per l'accesso a campi da golf (green fee), impianti di mini-golf, piste di sci di fondo, impianti e muri di arrampicata, piste di slittino ecc.*

17.2.4 Opzione per l'imposizione della locazione di impianti sportivi

L'opzione per l'imposizione della locazione di impianti sportivi è ammessa a condizione che i locatari/sublocatari siano **contribuenti**.

Se un centro sportivo comprende, ad esempio, una piscina coperta, una palestra e campi da tennis coperti, il gestore ha la possibilità di optare per l'imposizione anche soltanto di una parte del centro sportivo (p. es. la locazione della palestra).

L'opzione presuppone una richiesta scritta all'AFC. L'opzione va richiesta per ogni singolo oggetto (immobile intero o parti di esso) e per ogni singolo locatario con il modulo di richiesta ufficiale n. 760 (disponibile sul sito internet dell'AFC). I cambiamenti di locatario vanno comunicati facendo riferimento al modulo di richiesta originariamente. Un'opzione è possibile in ogni momento ma al più presto all'inizio del trimestre dell'annuncio (anche in caso di rendiconto mensile), a condizione che i presupposti necessari siano adempiti.

La durata minima dell'opzione è di 5 anni (art. 26 cpv. 3 LIVA), tranne se vengono a mancare i presupposti per l'opzione (p. es. fine dell'assoggettamento oppure cambiamento di locatario). L'annuncio di fine opzione va inoltrato all'AFC per scritto al più tardi 30 giorni dopo che sono venuti a mancare i presupposti o dopo la rinuncia all'opzione.

Se al posto di un locatario contribuente subentra un locatario non contribuente o viceversa, può verificarsi per il locatore una fattispecie di consumo proprio o di sgravio fiscale successivo.

- ☞ Per ulteriori informazioni vedi opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".
- ☞ Ulteriori informazioni a riguardo dell'opzione vedi cifra 11 e l'opuscolo "Amministrazione, locazione e vendita di immobili".

Se immobili o parti di immobili (p. es. impianti sportivi, aule scolastiche) sono locati **a breve termine** (per ora o giorno) e **alternativamente a contribuenti e a non contribuenti** e se il locatore desidera optare per l'imposizione delle entrate di locazione versate dai locatari contribuenti, il locatore può formulare una domanda all'AFC tramite il modulo n. 760. Invece dell'indicazione di tutti i singoli locatari contribuenti (in parte ancora sconosciuti), occorre indicare la menzione "diversi". Una volta all'anno il contribuente deve presentare all'AFC una lista delle cifre d'affari che ha imposto con l'opzione. Questa lista deve contenere le medesime indicazioni richieste nel modulo n. 760. Per le locazioni imposte con l'opzione è legittimata la menzione dell'IVA nella fattura.

Si verifica una modifica d'utilizzazione fiscalmente rilevante quando l'utilizzo escluso dall'IVA (calcolato sull'arco di un anno) dell'immobile o parte dell'immobile aumenta o diminuisce rispetto all'anno precedente. Nella determinazione approssimativa dell'IVA, una modifica (aumento o diminuzione) d'utilizzazione parziale inferiore al 20 % per anno non ha effetti fiscali (☞ cifra 9.7).³²

- ☞ Per le locazioni a locatari non contribuenti esiste la possibilità, a determinate condizioni, di applicare la procedura fiscale semplificata per il calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente, descritta alla cifra 9.5.5.1.

Esempio per una pista di pattinaggio

Oltre alla locazione (con opzione) al club locale, la pista è locata (senza opzione) ad altri club. In complemento alle entrate di locazione, il gestore della pista di pattinaggio realizza anche cifre d'affari provenienti dagli ingressi alla pista per il pattinaggio libero nonché dalla pubblicità (in particolare sulle balaustre). In estate la pista è inoltre locata (con e senza opzione) a organizzatori di concerti, congressi ed esposizioni.

32 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

Anno	Cifra d'affari imponibile <i>Locazione con opzione al club locale e a organizzatori di esposizioni, nonché entrate provenienti dagli ingressi alla pista per il pattinaggio libero e dalla pubblicità</i>	Cifre d'affari escluse dall'IVA <i>Locazione senza opzione ad altri club e a organizzatori di concerti e congressi</i>	<i>Totale delle cifre d'affari</i>
2006	85 %	15 %	100 %
2007	63 %	37 %	100 %

Di principio la deduzione dell'imposta precedente gravante i costi e gli investimenti va ridotta del 15 % per il 2006 e del 37 % per il 2007 (☞ doppia utilizzazione; cifra 9.4). Inoltre, essendo variati i rapporti di utilizzazione (dal 15 % al 37 %; aumento del 22 %) nel 2007 occorre imporre determinati investimenti a titolo di consumo proprio.

☞ In merito alle possibili varianti di calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione e le conseguenze fiscali in caso di modifica d'utilizzazione (imposta sul consumo proprio; sgravio fiscale successivo) vedi cifre 9.5-9.7.2 nonché gli opuscoli "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione" e "Modifiche d'utilizzazione".

18. Altre operazioni nell'ambito dello sport

18.1 Noleggio di materiale sportivo

Le entrate provenienti dal noleggio di materiale sportivo sono imponibili all'aliquota normale.

Esempi

- sci, scarponi da sci, snowboard, slitte;
- racchette da tennis o da squash, equipaggiamento da golf;
- rampichini;
- equipaggiamento da sub;
- barche di ogni genere;
- attrezzi (p. es. da ginnastica).

18.2 Pratica accompagnata dello sport, animazione e campi di allenamento

Le entrate conseguite con l'accompagnamento di persone per la pratica di un'attività sportiva o con l'animazione sportiva sono imponibili all'aliquota normale. Si parla di accompagnamento quando il partecipante desidera principalmente esercitarsi fisicamente, vivere un'avventura o un'esperienza.

Esempi

- *escursioni guidate di sci o di alpinismo;*
- *rafting, torrentismo (canyoning);*
- *ginnastica, aerobica, pump, spinning;*
- *culturismo, muscolazione;*
- *vacanze attive (p. es. settimana tennistica a Cademario);*
- *programmi di movimento fisico (p. es. walking, acquagym).*

Le cifre d'affari realizzate nel corso dell'organizzazione e dello svolgimento di campi di allenamento gestiti da società o federazioni sportive sono di regola imponibili all'aliquota normale. È imponibile l'importo globale fatturato ai partecipanti, indipendentemente se si tratta unicamente di una partecipazione alle spese o del prezzo totale effettivo.

Tuttavia, se le prestazioni sono fatturate separatamente in funzione delle aliquote d'imposta (ossia con la separazione tra prestazioni imponibili all'aliquota normale e prestazioni imponibili all'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero), le prestazioni possono essere imposte alle aliquote corrispondenti.

Se il campo di allenamento si svolge all'estero, la relativa controprestazione è esente dall'IVA, a condizione che nella fattura rilasciata ai partecipanti sia indicato il luogo della prestazione.

Gli importi versati da partecipanti di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dall'IVA (☞ cifra 18.4).

18.3 Formazione e insegnamento

Per prestazione di formazione o d'insegnamento s'intende ogni attività che consiste nell'aiutare qualcuno a raggiungere lo scopo d'apprendimento fissato in un particolare settore, attraverso il lavoro d'istruzione regolare, l'assistenza nonché il controllo dei progressi realizzati.

Le controprestazioni realizzate con tali operazioni (p. es. corsi di formazione, perfezionamento o approfondimento per persone) sono escluse dall'IVA e comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 9.4).

Esempi

- *corsi di sub, judo, tennis, salvataggio, arrampicata, sci, vela;*
- *corsi di formazione delle federazioni (p. es. corsi di formazione per monitori Swisski, corsi per allenatori, corsi per funzionari sportivi dirigenti);*
- *corsi di formazione per monitori Gioventù + Sport.*

Le prestazioni accessorie strettamente legate alla formazione o all'insegnamento quali manuali e libretti d'insegnamento fanno parte della prestazione principale e vanno trattate fiscalmente come quest'ultima. Le prestazioni accessorie alla formazione o all'insegnamento sono pertanto escluse dall'IVA, a condizione che siano

comprese nell'importo totale richiesto per la formazione o per l'iscrizione; sono per contro imponibili all'aliquota corrispondente se fatturate separatamente.

Una prestazione indipendente (p. es. prestazione di ristorazione e/o di alloggio) può essere effettuata in relazione a un'altra prestazione indipendente (prestazione di formazione). A differenza delle prestazioni accessorie, essa non è però un presupposto inderogabile per l'esistenza della prestazione di formazione. Simili prestazioni indipendenti vanno di principio fatturate separatamente **al prezzo di mercato e imposte secondo la loro natura**.

Se le prestazioni sono acquistate da terzi, al prezzo di acquisto va aggiunto un supplemento per spese generali e margine di utile. Se non è calcolato sulla base di cifre effettive, il supplemento può essere calcolato approssimativamente con il 10 % del prezzo di acquisto.³³

Questa determinazione approssimativa è applicabile sia in caso di fatturazione dettagliata sia in caso di fatturazione forfettaria. Se le prestazioni sono imponibili o esenti dall'IVA, i relativi costi legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

Per contro, se in una combinazione di prestazioni di formazione con altre prestazioni indipendenti è effettuata una **fatturazione forfettaria** (senza indicazioni separate delle singole prestazioni), tutte le prestazioni indipendenti imponibili vanno imposte ai prezzi di mercato secondo la loro natura. I costi legittimano il prestatore alla deduzione dell'imposta precedente. L'esecutore di prestazioni di formazione non fa di principio alcun riferimento all'IVA nelle sue fatture ai partecipanti al corso.

Se, in caso di fatturazione forfettaria di prestazioni di formazione escluse dall'IVA e di altre prestazioni indipendenti, è fatto riferimento all'IVA (p. es. incl. 7,6 % IVA), la controprestazione complessiva è imponibile all'IVA.



Inoltre, non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sui costi sostenuti per la formazione. Sui costi sostenuti per le prestazioni indipendenti imponibili è tuttavia legittimata l'intera deduzione dell'imposta precedente.

Potendo far valere la deduzione dell'imposta precedente sui costi di vitto e bevande di carattere aziendale solo in ragione del 50 % (art. 38 cpv. 5 LIVA), il destinatario della prestazione contribuente è autorizzato a richiedere al prestatore il valore delle relative prestazioni.³⁴

☞ Per ulteriori informazioni vedi opuscolo "Istruzione e ricerca".

33 Precisazione della prassi

34 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

18.4 **Prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù**

Le entrate complessive realizzate da istituzioni appositamente attrezzate con prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù (p. es. campi di vacanza, campi per giovani, campi di allenamento) sono escluse dall'IVA. Valgono bambini e giovani le persone che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età (☞ cifra 18.2). Nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù sono escluse dall'IVA anche le prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero, a condizione tuttavia che la parte preponderante dell'attività sia in relazione con l'animazione e l'organizzazione del tempo libero e non con la formazione e l'insegnamento.

18.5 **Distributori automatici**

Le entrate provenienti dai distributori automatici gestiti in proprio vanno imposte dal gestore nel modo seguente:

all'aliquota normale le entrate provenienti da

- juke-box;
- distributori automatici di generi alimentari e bevande nei ristoranti (p. es. nel "clubhouse");
- distributori automatici di sigarette e di beni non alimentari;
- apparecchi telefonici.

all'aliquota ridotta le entrate provenienti da

- distributori automatici di giornali, riviste, libri e fiori;
- distributori automatici di generi alimentari e bevande (eccezion fatta per le bevande alcoliche) senza possibilità di consumo sul posto (☞ cifra 13.2).

La messa a disposizione di spazi (con o senza possibilità di consumo sul posto) per la posa dei distributori automatici è una cessione di un diritto ed è imponibile all'aliquota normale (base di calcolo dell'imposta: valore locativo). Le forniture di acqua, elettricità e simili sono prestazioni accessorie alla cessione del diritto e sono sempre imponibili all'aliquota normale. Per tali costi è legittimata la deduzione dell'imposta precedente.

☞ Per ulteriori informazioni vedi nm. 319 segg.

18.6 **Giochi d'abilità**

Le entrate conseguite con giochi d'abilità, compresi gli apparecchi da gioco di abilità (p. es. freccette, biliardo, flipper, giochi elettronici, calcetto, apparecchi automatici da gioco in ristoranti, buvette e saloni da gioco) sono imponibili all'aliquota normale (☞ nm. 678).

18.7 **Giochi d'azzardo**

Le entrate conseguite con giochi d'azzardo con poste di denaro sono escluse dall'IVA, purché siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse (☞ nm. 676 e 677).

Esempi

- lotto a numeri, sport-toto, toto-x, bingo;
- tombola;
- scommesse.

Sono per contro imponibili all'aliquota normale le provvigioni versate dagli organizzatori di giochi d'azzardo ai mediatori di queste prestazioni (p. es. centri di consegna del lotto, rivenditori dei biglietti della lotteria).

18.8 Operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali

Giusta l'articolo 18 numero 19 LIVA le operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali sono escluse dall'IVA. Si tratta segnatamente delle entrate provenienti da interessi e dei redditi da titoli.

18.9 Assicurazioni**18.9.1 Premi assicurativi**

Se in occasione della vendita di un articolo sportivo (p. es. un paio di sci) un'associazione o federazione sportiva propone un'assicurazione che è stipulata direttamente tra l'assicuratore e il cliente si verificano di regola le seguenti varianti:

- a) – L'associazione o federazione sportiva emette la polizza assicurativa in nome e per conto dell'assicuratore e incassa i premi. Se i premi sono fatturati separatamente al cliente e l'associazione o federazione sportiva li contabilizza come partita di giro, non si è in presenza di una cifra d'affari propria dell'associazione o della federazione sportiva.
 - L'associazione o federazione sportiva trasmette la proposta d'assicurazione all'assicuratore, che spedisce al cliente la polizza e fattura il relativo premio.

In ambo i casi la provvigione che l'associazione o federazione sportiva riceve dall'assicuratore è esclusa dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 18 LIVA.

L'esistenza di un'operazione esclusa dall'IVA va comprovata con fatture, note di credito, contratti o altri documenti, che consentono di appurare che il compenso è dovuto per l'attività di agente d'assicurazione (indipendentemente se è pagato dall'assicuratore, dallo stipulante o da un terzo [agente d'assicurazione]). Un indizio è costituito dall'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi (vedi www.vermittleraufsicht.ch) nel corrispondente ramo o dalla subordinazione a una corrispondente legge di sorveglianza estera.^{35,36}

35 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2006, secondo cui non occorre più presentare obbligatoriamente i moduli di proposta o le polizze firmati dall'agente d'assicurazione.

36 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008, secondo cui non occorre più comprovare obbligatoriamente l'attività di agente o d'intermediario d'assicurazione con un contratto precedentemente concluso con l'assicuratore, da una parte (rappresentante), o con il cliente, dall'altra.

Per garantire nel miglior modo possibile una valutazione corretta delle prestazioni ai fini dell'IVA, l'AFC raccomanda a tutti i partecipanti di concludere contratti scritti.

Se un contribuente realizza operazioni escluse dall'IVA, va effettuata una riduzione proporzionale della deduzione d'imposta precedente.

☞ Per ulteriori informazioni vedi opuscolo "Assicurazioni".

b) Per contro, se l'associazione o federazione sportiva si limita a comunicare all'assicuratore il nome e l'indirizzo dei potenziali clienti, l'indennizzo che l'assicuratore versa all'associazione o federazione sportiva costituisce una cifra d'affari imponibile all'aliquota normale (cosiddetti "finder's fee").

18.9.2 Indennità versate dalle assicurazioni

L'indennità versata dalle compagnie d'assicurazione a copertura dei sinistri (p. es. indennità per intemperie e per i danni dalle acque) costituisce un risarcimento del danno propriamente detto e non soggiace all'IVA.

Esempio

In seguito a un temporale durante una manifestazione sportiva, l'associazione organizzatrice subisce danni alle infrastrutture. Denuncia i danni alla sua assicurazione e riceve un'indennità a copertura del sinistro. Questo risarcimento del danno non deve essere imposto dall'associazione e non rientra nel calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione (☞ cifra 9.4).

Tuttavia, la deduzione dell'imposta precedente sui costi gravati d'IVA è possibile unicamente se questi erano stati effettuati nell'ottica di realizzare cifre d'affari imponibili.

☞ Per ulteriori ragguagli in merito vedi promemoria "Pretese di risarcimento del danno".

18.10 Cure mediche

Sono considerati cure mediche l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo.

Le cure mediche sono escluse dall'IVA unicamente se sono effettuate da persone delle categorie professionali riconosciute per la prestazione di cure mediche (p. es. medici, dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, massaggiatori medico-terapeutici, naturopati, levatrici, infermieri), che dispongono dell'autorizzazione cantonale.

I massaggi sportivi, i corsi di fitness, la sauna, il solarium e simili non sono considerati cure mediche. Lo stesso vale per le analisi del sangue e delle urine effet-

tuare nell'ambito della lotta contro il doping. Tali prestazioni soggiacciono all'IVA all'aliquota normale, indipendentemente dal fatto che i costi, relativi a queste prestazioni, siano prese a carico interamente o in parte dalle assicurazioni.

☞ Vedi anche opuscolo "Sanità".

18.11 Spese d'automobile

In caso di utilizzazione di automobili per scopi privati da parte del personale del contribuente o da altre persone prossime, l'IVA è dovuta su questa utilizzazione.

A titolo semplificativo l'IVA dovuta all'aliquota normale può essere calcolata forfettariamente:

- se all'acquisto dell'automobile vi era un diritto alla deduzione (totale o parziale) dell'imposta precedente va imposto mensilmente lo 0,8 %³⁷ del prezzo d'acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi;
- se all'acquisto dell'automobile non sussisteva alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente, va imposto mensilmente lo 0,4 %³⁸ del prezzo d'acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.

In caso di leasing, invece del prezzo d'acquisto è determinante il valore del veicolo oggetto del contratto di leasing.

Esempio

Un'associazione sportiva contribuente ha concluso con la ditta Garage SA un contratto di sponsorizzazione secondo il quale l'associazione riceve, oltre a un importo versato in contanti, "gratuitamente", in contropartita delle prestazioni pubblicitarie imponibili che effettua, diverse autovetture destinate all'utilizzazione da parte del suo personale (p. es. membri del comitato, allenatori, giocatori).

Da una parte la messa a disposizione dei veicoli costituisce un'operazione di compensazione tra la ditta Garage SA e l'associazione (☞ cifra 7.3), dall'altra, a causa dell'utilizzazione per scopi privati di questi veicoli da parte del personale, è dovuta l'IVA su questa fornitura.

Se l'utilizzatore deve pagare una partecipazione alle spese relative all'utilizzazione a titolo privato e se questo importo è uguale o superiore al valore determinante calcolato forfettariamente, l'IVA è dovuta su questo importo. Negli altri casi l'IVA è dovuta sul valore calcolato forfettariamente.

☞ Per ulteriori informazioni vedi promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura del vitto e del personale".

37 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

38 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007